
Agosto-
Settembre
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
8

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	4
NORMATIVA.....	10
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	11
CORTE COSTITUZIONALE.....	11
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	12
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI	12
CORTE D'APPELLO PERUGIA	16
CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	16
RICUSAZIONE	16
NULLITÀ.....	16
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	17
REVISIONE	18
RESCISSIONE	18
ESECUZIONE DELLA PENA.....	19
CODICE PENALE	19
CIRCOSTANZE	19
TENTATIVO	19
PARTICOLARE TENUITÀ	20
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA	20
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	21
REATI CONTRO LA P.A.	21
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO.....	22
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	23
REATI CONTRO LA PERSONA	24

REATI CONTRO IL PATRIMONIO	28
REATI TRIBUTARI	31
REATI STRADALI	32
STUPEFACENTI.....	33
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI	34
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI.....	34
ORDINAMENTO PENITENZIARIO.....	36
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO	38
TENTATIVO	38
DELITTI CONTRO LA PERSONA	38
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA.....	41
FOCUS: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – PRIMA PARTE.....	43

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti all'ottavo numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Novità Normative: aggiornamenti legislativi

- **D.L. 8 agosto 2025, n. 117**
Misure urgenti in materia di giustizia: semplificazioni procedurali, rafforzamento dell'Ufficio del Processo, digitalizzazione degli atti
- **D.L. 8 agosto 2025, n. 116**
Contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, bonifica della "Terra dei fuochi", assistenza alle popolazioni colpite da calamità
- **D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99**
Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo: nuove misure educative, penali e di protezione per le vittime

Corte Costituzionale

- **Sentenza n. 130/2025:** dichiarata l'illegittimità dell'art. 628 c.p. nella parte in cui non consente la prevalenza dell'attenuante ex art. 89 c.p. sull'aggravante della rapina aggravata
- **Sentenza n. 123/2025:** dichiarata l'illegittimità dell'art. 85, comma 2-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale connesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso,

prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

- **Sentenza n. 117/2025:** dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.
- **Sentenza n. 109/2025:** dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo.

Cassazione – Sezioni Unite

- **Sentenza n. 27515/2025:** il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da condotta omissiva
- **Sentenza n. 27059/2025:** chiarita la corretta applicazione della riduzione di pena nel giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni

Cassazione – Sezioni Semplici

- **Sez. III, n. 29222/2025:** la combustione illecita di rifiuti pericolosi è reato autonomo, non aggravante
- **Sez. V, n. 28468/2025:** disciplina della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019
- **Sez. VI, n. 27815/2025:** in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non è necessario l'interrogatorio preventivo in caso di applicazione da parte del Tribunale del riesame di una misura coercitiva
- **Sez. VI, n. 27807/2025:** in tema di confisca, il terzo interessato non può proporre ricorso straordinario, ma solo incidente di esecuzione
- **Sez. VI, n. 27422/2025:** in tema di peculato, esclusa la riparazione pecuniaria se il danno è stato risarcito prima della condanna
- **Sez. VI, n. 27080/2025:** in tema di misure cautelari personali, chiariti i limiti dell'interrogatorio preventivo e, in tema di nullità processuali, chiarito il regime di nullità dell'omissione dell'interrogatorio
- **Sez. II, n. 26920/2025:** ribadita la necessità di interrogatorio anche per coindagati in procedimenti con reati connessi
- **Sez. III, n. 26415/2025:** in tema di contrabbando doganale, il delitto di sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo si perfeziona con il mancato pagamento dell'imposta all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio

- **Sez. VI, n. 26184/2025:** è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all'art. 570-bis cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest'ultima diviene efficace per l'ordinamento italiano
- **Sez. VI, n. 25204/2025:** in tema di misure di prevenzione antimafia, chiarita l'applicazione della normativa in relazione alla confisca di prevenzione
- **Sez. VI, n. 25199/2025:** in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato che deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame
- **Sez. VI, n. 24100/2025:** in tema di mandato d'arresto europeo, la Corte d'Appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, può rifiutare la consegna in caso di rischio grave per la salute del soggetto richiesto

Giurisprudenza Umbra: analisi tematica e sintesi delle decisioni

Codice di Procedura Penale

- **Ricusazione:** due ordinanze chiariscono i limiti formali e sostanziali dell'istanza, ribadendo la necessità di motivazioni specifiche e documentazione tempestiva.
- **Nullità:** la riqualificazione giuridica del fatto non pregiudica la difesa se il nucleo materiale resta invariato.
- **Riparazione per ingiusta detenzione:** tre ordinanze distinguono tra assoluzione per prescrizione e innocenza acclarata, escludendo il diritto alla riparazione in assenza di colpa grave.
- **Revisione:** rigettate due domande per mancanza di elementi nuovi e per la non decisività delle prove offerte.
- **Rescissione:** la Corte censura la declaratoria di assenza in caso di espulsione dell'imputato prima della *vocatio in iudicium*.
- **Esecuzione della pena:** negata la continuazione tra ricettazione e riciclaggio per difformità strutturale dei contesti criminosi.

Codice Penale

- **Circostanze attenuanti:** la Corte conferma la riduzione della pena in misura inferiore al massimo di legge per attenuanti generiche non significative.
- **Tentativo:** confermata la configurabilità del tentativo di frode in commercio per inserzioni ingannevoli online.
- **Particolare tenuità:** esclusa in presenza di condotte abituali e reiterate.

-
-
- **Sospensione condizionale:** concessa in caso di cessazione del rischio di recidiva e difficoltà economiche documentate in caso di sottrazione agli obblighi di assistenza familiare.

Reati contro la fede pubblica e la P.A.

- **Falsità ideologica:** condanna per pubblico ufficiale che redige falso rapporto ispettivo.
- **Induzione indebita:** confermata la responsabilità di un'operatrice giudiziaria per aver millantato poteri e chiesto denaro.

Reati contro l'ordine pubblico

- **Travisamento:** assoluzione per mancanza di prova individualizzante.
- **Associazione per delinquere:** confermata la condanna per furti seriali con struttura organizzativa stabile.

Reati contro la famiglia

- **Maltrattamenti:** confermata la condanna per condotte reiterate e minacce, con rigetto delle censure difensive.

Reati contro la persona

- **Legittima difesa:** esclusa in caso di reazione sproporzionata e successiva all'aggressione.
- **Atti persecutori e violenza sessuale:** confermate condanne per condotte reiterate e coercitive, anche in ambito familiare.
- **Lesioni aggravate:** rigettata la richiesta di pene sostitutive per gravità del fatto e precedenti penali.
- **Violenza sessuale su minore:** ribaltata la sentenza assolutoria per condotta subdola e manipolatoria.
- **Palpeggiamento fugace:** confermata la valenza sessuale del gesto e la responsabilità penale.
- **Omicidio preterintenzionale:** assoluzione per legittima difesa, con adesione al dolo unitario di risultato.
- **Manovre intimidatorie:** riqualificazione da tentato omicidio a violenza privata.

Reati contro il patrimonio

- **Occupazione abusiva e furto:** condanna per accorpamento notturno e sottrazione di beni.
- **Truffa online e sostituzione di persona:** confermate le responsabilità per frodi digitali e false identità.
- **Danneggiamento:** ribadita l'aggravante della pubblica fede per beni condominiali.
- **Frode informatica:** condanna per uso non autorizzato di credenziali di accesso fornite direttamente dal titolare.

- **Truffa aggravata:** condanna per artifici e raggiri, in assenza di prove alternative plausibili.

Reati tributari

- **Evasione accise:** condanna per sottrazione di gasolio agricolo oltre il limite consentito.

Reati stradali

- **Guida in stato di ebbrezza:** confermata la validità dell'accertamento etilometrico e l'aggravante per incidente.
- **Accertamenti ospedalieri:** esclusa la lesione dei diritti difensivi per test alcolemici eseguiti secondo gli ordinari protocolli di pronto soccorso.

Stupefacenti

- **Uso personale:** il modesto quantitativo di hashish e l'assenza di riscontri ulteriori, inducono il dubbio di una destinazione ad uso personale della sostanza.
- **Detenzione e cessione:** condanna per cessione di cocaina e detenzione di eroina.
- **Assoluzione per dubbio probatorio:** esclusa la configurabilità del reato per mancanza di prove univoche.

Fallimento e procedure concorsuali

- **Distrazione e documentale:** condanna per sottrazione di beni e scritture contabili.
- **Falsi bilanci:** responsabilità per dissesto societario causato da omissioni contabili.

Misure di prevenzione personali

- **Foglio di via:** assoluzione per mancanza di indicazione del luogo di rientro.

Ordinamento penitenziario

- **Semilibertà:** concessa per percorso trattamentale positivo.
- **Detenzione domiciliare:** revocata per allontanamento ingiustificato.
- **Colloqui in regime 41-bis:** autorizzati con prescrizioni.
- **Permessi per detenuti in regime di 41-bis:** concessi per visita al figlio con disabilità.
- **Permesso-premio:** concesso per condannato all'ergastolo con percorso di responsabilizzazione.

Giurisprudenza di primo grado

- **Tentato omicidio:** esclusa la desistenza volontaria e il recesso attivo.
- **Maltrattamenti e atti persecutori:** assoluzione per mancanza di predominio e attendibilità dubbia.

Giurisprudenza contabile-amministrativa

- **Danno erariale:** esclusa la responsabilità per ritardi non imputabili.
- **Contributi agricoli indebiti:** condanna per percezione non spettante.

NORMATIVA

**Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 117**

“Misure urgenti in materia di giustizia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 183 del 08-08-2025](#))

Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116

“Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 183 del 08-08-2025](#))

Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 99

“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in attuazione della delega di cui all'articolo 3 della legge 17 maggio 2024, n. 70” (pubblicato in Gazzetta [Ufficiale Serie Generale n. 150 del 01-07-2025](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost., sent. n. 130/2025 del 07/07/2025 – deposito 25/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere equivalente o prevalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*quater*), dello stesso art. 628.

Corte Cost., sent. n. 123/2025 del 09/06/2025 – deposito 24/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 2-*ter*, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in quanto richiamato dall'art. 9 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui prevede che si continua a procedere d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-*bis* del codice penale commesso con il delitto di cui all'art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. commesso, prima della data di entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 31 del 2024, su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, e nella parte in cui non prevede che, relativamente al suddetto delitto di cui all'art. 612-*bis* cod. pen., i termini previsti dall'art. 85, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 150 del 2022 decorrano dalla data della pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale.

Corte Cost., sent. n. 117/2025 del 23/06/2025 – deposito 21/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, introdotta con sentenza n. 86 del 2024 di questa Corte in relazione al delitto di rapina, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Corte Cost., sent. n. 109/2025 del 20/05/2025 – deposito 17/07/2025

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede che la sospensione degli effetti dell'informazione

interdittiva derivante dall'ammissione al controllo giudiziario si protrae, nel caso di sua conclusione con esito positivo, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento del provvedimento interdittivo di cui all'art. 91, comma 5, cod. antimafia.

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 27515/2025 ud. 10/04/2025 - deposito 28/07/2025

Le Sezioni Unite hanno affermato che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva.

Cass. Pen. Sez. Un., n. 27059/2025 ud. 27/02/2025 - deposito 23/07/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che: 1) nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà; 2) in tema di giudizio abbreviato, in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni, l'erronea determinazione unitaria, nella misura di un terzo, della diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., piuttosto che in maniera distinta, con riduzione della metà per le contravvenzioni, integra un'ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, sempre che la sanzione inflitta rientri nei limiti edittali.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 29222/2025, ud. 02/07/2025 - deposito 7 agosto 2025

La Terza Sezione penale, in tema di combustione illecita di rifiuti, ha affermato che la fattispecie delittuosa di cui all'art. 256-bis, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto rifiuti pericolosi, costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della fattispecie-base del primo periodo, in ragione della differenza "originaria" tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, con conseguente esclusione dal giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 28468/2025, ud. 08/05/2025 - deposito 4 agosto 2025

La Quinta Sezione penale ha affermato, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 - cui si applica la disciplina della prescrizione introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, non può essere computato il periodo di sospensione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen. nella formulazione vigente ratione temporis, decorrente dalla pronuncia della condanna di primo grado, nel caso in cui sia annullata l'ordinanza che, nel dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, aveva avuto effetto confermativo della condanna stessa.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 27815/2025, ud. 12/06/2025 - deposito 29 luglio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di misure cautelari, ha affermato che l'applicazione da parte del tribunale del riesame di una misura coercitiva, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, non dev'essere preceduta, nei casi di cui all'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., dall'interrogatorio preventivo dell'indagato, in quanto il diritto al contraddittorio anticipato e quello di difesa sono assicurati dalla possibilità per il predetto di comparire all'udienza per la trattazione del gravame e di chiedere di essere interrogato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 27807/2025, ud. 30/04/2025 - deposito 29 luglio 2025

La Sesta Sezione ha affermato, in tema di confisca, che il terzo interessato, che intenda dedurre l'errore di fatto in cui sia incorsa la Corte di cassazione, non è legittimato a presentare ricorso straordinario ex art. 625-*bis* cod. proc. pen., in quanto mezzo di impugnazione esperibile solo dal soggetto condannato, né può chiedere la correzione dell'errore materiale, posto che l'emenda del vizio dedotto comporterebbe una modificazione essenziale dell'atto, ma può attivare l'incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., trattandosi del rimedio operante, in generale, nelle ipotesi in cui la posizione del terzo sia stata di fatto pretermessa.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 27422/2025, ud. 21/05/2025 - deposito 25 luglio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 322-*quater* cod. pen. non è dovuta nel caso in cui, all'atto della pronuncia della sentenza di condanna, risulta che l'imputato abbia medio tempore risarcito il danno cagionato dalla condotta illecita.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 27080/2025, ud. 27/06/2025 - deposito 24 luglio 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che: 1) in tema di misure cautelari personali, il giudice per le indagini preliminari, nei procedimenti plurisoggettivi, non deve effettuare l'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., procedendo, invece, all'interrogatorio di garanzia postumo, nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo ai sensi della disposizione citata, in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati; 2) in tema di nullità processuali, ha affermato che l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata *ex officio* anche ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre tale fase procedimentale.

Cass. Pen. sez. II sentenza n. 26920/2025, ud. 12/06/2025 - deposito 23 luglio 2025

La Seconda Sezione penale ha affermato che: 1) in tema di nullità processuali, l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., nei casi in cui esso sia prescritto, integra una nullità cd. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta dinanzi al Tribunale del riesame o da quest'ultimo rilevata *ex officio* ove non sia stata in precedenza eccepita dall'interessato, in sede di interrogatorio postumo di garanzia nelle more svolto; 2) in tema di misure cautelari, ha affermato che il giudice per le indagini preliminari che, in un

procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi *ex art.* 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati *ex art.* 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostanti all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 26415/2025, ud. 20/05/2025 - deposito 18 luglio 2025

La Terza Sezione penale, in tema di contrabbando doganale, ha affermato che il delitto di sottrazione al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo - quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri, funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette - di cui al combinato disposto degli artt. 62-*quinquies* d.lgs. 16 ottobre 1995, n. 504 e 84 d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, si perfeziona con il mancato pagamento dell'imposta all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite di generi di monopolio, configurandosi in forma tentata nel caso in cui l'agente precostituisca una situazione, di fatto o di diritto, tale da rendere impossibile l'ottemperanza alla pretesa tributaria alla scadenza del termine.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 26184/2025, ud. 21/05/2025 - deposito 17 luglio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di delitti contro la famiglia, ha affermato che è configurabile il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., anche per il periodo antecedente alla sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del vincolo matrimoniale e fino al momento in cui quest'ultima diviene efficace per l'ordinamento italiano, a nulla rilevando la circostanza che la dichiarazione di nullità ha effetto *ex tunc*, posto che essa non travolge la condotta di inadempimento, penalmente rilevante, medio tempore verificatasi, dovendo essere verificata al momento della sua realizzazione la rilevanza penale dell'inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno disposto dal giudice civile in favore del coniuge separato.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 25204/2025, ud. 28/04/2025 - deposito 9 luglio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di misure di prevenzione antimafia, ha affermato che, nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, sia riqualificata in termini di appello l'impugnazione avverso il decreto dispositivo della confisca di prevenzione qualificata dalla Corte di appello come incidente di esecuzione, non trova applicazione la normativa riguardante il giudizio di rinvio, prevista dal combinato disposto degli artt. 27, comma 6-*bis* e 10, commi 2-*bis* e 3-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che stabilisce una nuova decorrenza del termine di efficacia della misura di cui all'art. 27, comma 6, d.lgs. cit., ma, ove questo risulti decorso, si verifica la perdita di efficacia della stessa.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 25199/2025, ud. 04/04/2025 - deposito 9 luglio 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria, anche nel caso di appello proposto dal pubblico ministero avverso sentenza assolutoria, una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o

con la presentazione di motivi nuovi *ex art. 585*, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 24100/2025, ud. 16/06/2025 - deposito 30 giugno 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato d'arresto europeo, ha affermato che la Corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione *ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69*, nel caso in cui, a seguito della decisione che l'abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa espone la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

RICUSAZIONE

Corte d'Appello, Sez. civile, ordinanza n. 3/2025 - Ud. 31/03/2025 - deposito 02/04/2025

Deve essere dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione *ex art. 38*, comma 4, c.p.p. quando la dichiarazione non risulta essere stata sottoscritta dalla parte personalmente e il difensore, che ha depositato l'istanza, non risulta essere munito di procura speciale indicante, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione. La Corte d'Appello evidenziava che le circostanze poste a fondamento della seconda dichiarazione di ricusazione erano integralmente e testualmente riportate nella precedente dichiarazione, già dichiarata inammissibile. Istanza ulteriormente inammissibile in quanto proposta all'evidente fine di aggirare i termini di cui all'art. 38 c.p.p. In aggiunta i Giudici di appello rilevavano come, nel caso di specie, era onere dell'istante documentare la tempestività – entro tre giorni – del deposito della “seconda dichiarazione di ricusazione” rispetto alla data dell'udienza e documentare, producendo il relativo verbale di udienza, sia di aver formulato in detta udienza l'istanza di astensione sia il rifiuto del Giudice di astenersi, onere per nulla assolto.

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 8/2025 - Ud. 16/07/2025 - deposito 17/07/2025

Se l'istituto della ricusazione è effettivamente posto a salvaguardia del principio di imparzialità del Giudice, è comunque necessario che la parte deduca motivi specifici e oggettivi che possano far dubitare della terzietà del Giudice, mentre nel caso di specie l'unico motivo dedotto è la pronuncia, in rito, di assoluzione dell'imputato per vizio totale di mente in un precedente procedimento, che non rientra in alcuno degli specifici casi di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p. (ritenuti tassativi dalla giurisprudenza di legittimità in quanto aventi carattere eccezionale), nè l'istante offre elementi in fatto che consentano l'inquadramento in una delle previsioni di cui alle lettere a)/g) dell'art. 36 c.p.p. o di cui alla lettera b) dell'art. 37 c.p.p.. Anche la presentazione di una denuncia penale nei confronti di un magistrato non è di per sè sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 206/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 18/07/2025

E' infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado avanzata dall'imputato sul presupposto che all'epoca del giudizio abbreviato gli era stato contestato il reato di cui all'art. 515 c.p., mentre poi gli veniva contestata la mera ipotesi del tentativo del medesimo reato. Il fatto contestato, nella sua materialità, infatti, è rimasto lo stesso, essendone stata modificata soltanto la qualificazione giuridica da parte del giudice di primo grado, come è suo potere e dovere fare. La doverosa riqualificazione giuridica

del fatto non ha minimamente pregiudicato le facoltà difensive dell'imputato che, anzi, ne ha beneficiato con riguardo alla valutazione della complessiva gravità dei fatti, che ha portato all'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-*bis* c.p.. Inoltre, tale riqualificazione giuridica del fatto era tutt'altro che imprevedibile in ragione sia della condotta fattuale precisamente indicata nel capo d'imputazione, che degli atti istruttori sulla cui base l'imputato chiedeva di essere giudicato con rito abbreviato. Richiedendo tale rito, l'imputato doveva aspettarsi l'eventualità di una tale ridefinizione giuridica, senza potersene poi dolere.

(Conferma la sentenza n. 449 emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto ud. 16/12/2022 dep. 16/12/2022)

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 4/2025 - Ud. 07/05/2024 - deposito 28/07/2025

Ai fini del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la nozione di colpa deve essere tratta dall'art. 43 c.p. per cui la condotta colposa ostativa al diritto alla riparazione è quella che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere per evidente e macroscopica negligenza una situazione tale da costituire una non voluta ma prevedibile ragione di intervento dell'a.g. secondo l'*id quod plerumque accidit*. Nel caso di specie non è dato ravvisare nel comportamento dell'istante profili di colpa grave che, con valutazione *ex ante*, abbiano ragionevolmente contribuito all'adozione nei suoi confronti della misura custodiale inframuraria e domiciliare patita. Infatti, esclusi gli esiti delle intercettazioni telefoniche - che in quanto dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione, poichè eseguite fuori dai casi previsti dalla legge, non possono essere utilizzate neppure nel giudizio di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione - la condotta dell'istante è stata fin dall'interrogatorio di garanzia improntata all'intento di fornire un utile apporto alla ricostruzione della vicenda in termini collaborativi, risultati utili in sede dibattimentale e recepiti nella sentenza assolutoria.

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 2/2025 - Ud. 02/04/2024 - deposito 08/07/2025

Va rigettata la domanda di riparazione per la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti del richiedente in ordine a plurimi gravi reati, per alcuni dei quali era stata poi dichiarata la prescrizione. Non risultando acclarata l'innocenza del richiedente, la domanda riparatrice è da ritenersi, dunque, infondata. Va rilevato inoltre che l'istanza è stata proposta dall'avvocato nella sua qualità di difensore di fiducia del richiedente e non di suo procuratore speciale, con la conseguenza che in mancanza della spendita della qualifica di procuratore speciale non sarebbe dato ricollegare alla parte interessata la volontà di presentare l'azione riparatrice.

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 1/2025 - Ud. 02/06/2024 - deposito 08/07/2025

Va rigettata la domanda di riparazione per gli arresti domiciliari subiti quando risulti che il richiedente è stato assolto per intervenuta prescrizione. (Nel caso di specie, la sentenza che rilevava l'intervenuta prescrizione del reato che aveva dato luogo alla misura cautelare nei confronti dell'istante non menzionava il nome di quest'ultimo nel dispositivo. Trattandosi di un evidente errore materiale, posto che costui era espressamente e pacificamente imputato per detto reato e non risulta essere stato assolto dal reato in questione, la Corte rileva una condizione ostativa all'accoglimento della domanda riparatrice che viene quindi rigettata posto che tale reato legittimava il permanere della misura della custodia cautelare secondo il termine massimo di fase per esso consentito.)

REVISIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 28/2025 - Ud. 28/07/2025 - deposito 29/07/2025

E' inammissibile la domanda di revisione presentata dal titolare di una ditta edile, condannato a seguito di un'ispezione in cantiere per un illecito contravvenzionale (art. 138 d.lgs. 81/2008), in quanto, contrariamente a quanto affermato dall'istante, è sempre stato pacifico che il verbale di accertamento era stato firmato - come consentito dalla prassi - da un soggetto diverso dal titolare, quale "persona presente all'ispezione", così come risultano firmati - sebbene in modo illeggibile - e ritirati per il contravventore la copia del verbale di rivisita e del provvedimento di ammissione al versamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, atti presenti nel fascicolo processuale e noti alla difesa. Non sussiste, dunque, alcun elemento concreto di novità.

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 27/2025 - Ud. 04/06/2025 - deposito 30/06/2025

Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di revisione in quanto il quadro complessivo delle acquisizioni istruttorie, quand'anche venisse integrato - in senso favorevole all'istante - dalle dichiarazioni di un terzo soggetto, che l'istante asserisce, senza darne la prova, essere disposto a rendere interrogatorio formale in ordine alla vicenda, non potrebbe mai escludere il coinvolgimento del richiedente nei fatti oggetto del processo sì da condurre ad una pronuncia di proscioglimento. E' stato infatti evidenziato che l'istante viveva da tre anni in una casa dove la droga e il materiale strumentale a recuperarla, tagliarla e confezionarla, erano in bella vista anche in stanze occupate dallo stesso istante. Inoltre, la generica disponibilità di un terzo soggetto a rendere interrogatorio non rileva, atteso che costui non potrebbe apportare alcun contributo determinante ai fini di una decisione pienamente liberatoria nei confronti del richiedente.

RESCISSIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 14/2024 - Ud. 17/01/2025 - deposito 09/06/2025

La declaratoria di assenza (art. 420-*bis* c.p.p.) dell'imputato, già effettuata da Giudice di Pace in udienza, non si è adeguatamente confrontata con la circostanza che la notifica del decreto di citazione a giudizio era stata soltanto tentata, ma con esito negativo per irreperibilità del destinatario, presso il domicilio dichiarato, e soprattutto con la circostanza - del tutto pacifica - che l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato era materialmente avvenuta dieci giorni prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio. Ne segue che all'udienza non avrebbe potuto dichiararsi puramente e semplicemente l'assenza del prevenuto che richiede sempre l'esistenza di una pregressa rituale *vocatio in iudicium*, ma avrebbe dovuto procedersi *ex art. 13 comma 3-*quater* TU* immigrazione. Pertanto, la mancata conoscenza del processo a suo carico davanti al Giudice di Pace da parte del prevenuto non è ascrivibile nè a mancata diligenza da parte sua nè ad una volontaria sottrazione rispetto a tale incombente.

ESECUZIONE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 52/2025 - Ud. 04/06/2025 - deposito 30/07/2025

Va rigettata l'istanza volta a richiedere l'applicazione della disciplina del reato continuato ai due titoli esecutivi in forza dei quali l'istante veniva condannato, in un caso, per il reato di ricettazione e, nell'altro, per il reato di riciclaggio sul presupposto che trattasi di fatti connotati dalla violazione delle norme poste a tutela dell'altrui patrimonio, legati da continuità spazio-temporale e da ritenersi espressione di un medesimo disegno criminoso. La differenza del contesto criminoso dei fatti-reato di cui al secondo Titolo esecutivo - assai più ampio e protratto nel tempo e nello spazio, oltrechè di indubbia connotazione pluripersonale - rispetto a quello - singolo ed episodico - dei fatti-reato di cui al primo Titolo esecutivo osta insuperabilmente all'affermazione dell'unicità della risoluzione criminosa sottesa agli stessi.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 287/2025 - Ud. 14/04/2025 - deposito 06/05/2025

Tenuto conto che le circostanze attenuanti generiche, nel caso di specie, sono state riconosciute sulla base di fattori assai poco significativi (vale a dire, il non avere ostacolato l'identificazione da parte degli operanti) e che l'imputato, soggetto con specifici precedenti di polizia, si è reso responsabile di un reato di elevata gravità, indicativo della sua vicinanza a soggetti di rilievo nella catena di distribuzione degli stupefacenti destinati allo spaccio, è corretta una riduzione della pena in applicazione delle predette attenuanti in misura inferiore al massimo di legge, considerato altresì che la formale incensuratezza non è elemento decisivo ai fini della concedibilità delle generiche.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto n. 248 ud. 02/10/2024 dep. 22/10/2024)

TENTATIVO

Corte d'Appello, sentenza n. 206/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 18/07/2025

Il fatto di aver offerto in vendita un prodotto su un sito web, descrivendolo con caratteristiche difformi da quelle sue reali, integra un tentativo di frode in commercio, trattandosi di atto in sè idoneo ed inequivoco a pervenire ad una effettiva vendita del prodotto, traendo in inganno il compratore. In particolare, l'imputato, descrivendo il prodotto - un gel semplicemente igienizzante - lo aveva assimilato ad un noto prodotto disinfettante offrendolo in vendita ad un prezzo più vantaggioso, così avvalorando la portata fraudolenta ed ingannevole dell'inserzione commerciale. Sussiste anche il dolo generico del reato contestato, integrato dalla certa consapevolezza dell'imputato di offrire in vendita un prodotto dalle caratteristiche difformi e deteriori rispetto a quelle da lui precisamente indicate, appunto perchè neppure corrispondenti a quelle riportate nell'etichetta del prodotto.

(Conferma la sentenza n. 449 emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto ud. 16/12/2022 dep. 16/12/2022)

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 293/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 28/07/2025

Il compimento di più reati della stessa indole integra un comportamento abituale - a prescindere dall'arco temporale, più o meno ampio, in cui ricadono i fatti - che osta all'applicabilità dell'art. 131-*bis* c.p.. Nel caso di specie l'imputato, condannato in primo grado per avere rubato il portafoglio riposto all'interno di una borsa lasciata incustodita in una camera di degenza di un ospedale e per aver successivamente prelevato la complessiva somma di euro 500, risultava gravato, tra l'altro, da 25 condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio, circostanza che ha portato i Giudici di appello ad escludere anche l'applicabilità delle attenuanti generiche, emergendo una personalità particolarmente dedita al crimine ed nessun segno di effettiva resipiscenza. E' stata altresì confermata l'aggravante dell'aver commesso il fatto in un luogo pubblico in quanto avvenuto all'interno della struttura pubblica dell'ospedale, peraltro in sito certamente aperto al pubblico, quale una camera di degenza.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2744 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 06/12/2022 dep. 20/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 170/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 29/07/2025

Va confermata la condanna inflitta in primo grado all'imputata, insegnante di sostegno in una scuola primaria, per abuso dei mezzi di correzione e disciplina in danno degli alunni a lei affidati, avendo in più occasioni usato comportamenti vessatori con frasi offensive e denigratorie che ne mortificavano la dignità, rimproverandoli per le difficoltà nello studio e usando condotte aggressive anche da punto di vista fisico. Le deposizioni rese dagli insegnanti colleghi dell'imputata costituiscono decisivo riscontro della fondatezza del narrato delle persone offese sia sotto il profilo storico-oggettivo sia sotto il profilo soggettivo, risultando che l'imputata aveva intenzionalmente tenuto quegli atteggiamenti nella distorta prospettiva che potesse servire da insegnamento, dimenticando le condizioni di fragilità delle discenti affidatele e mostrando di voler privilegiare, anziché il ruolo di formazione/crescita delle minori, soltanto un atteggiamento gratuitamente punitivo nei loro confronti. Del resto, la preparazione culturale e professionale di cui l'imputata era portatrice rende certo che la stessa fosse nella condizione di comprendere quali fossero i suoi compiti di insegnante, quali le corrette modalità di approccio, quali i limiti da rispettare in considerazione della multiforme personalità dei singoli discenti. Alla luce di ciò e in ragione della reiterazione delle condotte attraverso più episodi in danno di più alunni - che esclude l'occasionalità del fatto - va esclusa la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p..

(Conferma la sentenza n. 1000 emessa dal Tribunale di Terni ud. 17/10/2022 dep. 16/01/2023)

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 101/2024 - Ud. 10/04/2024 - deposito 23/05/2024

In parziale riforma della sentenza di primo grado va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena all'imputato condannato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare

per mancato adempimento dell'obbligo di mantenimento del coniuge e dei tre figli minori, come imposto con provvedimento del Tribunale di Perugia. Deve, infatti, valorizzarsi - ai fini del pericolo di reiterazione criminosa e dunque del giudizio prognostico da emettersi - che l'imputato risulta totalmente incensurato e che il rischio di ripetersi delle condotte omissive di penale rilievo deve ritenersi, allo stato, o del tutto cessato - nei confronti della moglie l'obbligo di corresponsione del mantenimento era cessato nel 2016 - o comunque fortemente ridimensionato posto che due dei tre figli sono divenuti maggiorenni - e non può dunque ritenersi utilmente ripetibile la condizione di mancata erogazione dei mezzi di assistenza in favore di minori. Inoltre, va considerato che l'imputato - residente a Norcia - a seguito del terremoto aveva perso il proprio lavoro e ciò aveva certamente modificato in peggio la propria condizione reddituale. Seppure ciò non scrimini la sussistenza del reato, sicuramente incide sull'intensità del dolo del prevenuto, il quale non aveva adempiuto ai propri obblighi sopravvalutando le sue sopravvenute difficoltà economiche nel confronto con lo status reddituale dell'ex moglie.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2682 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 28/11/2022 dep. 12/12/2022)

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 296/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 14/07/2025

Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la condotta degli imputati che in qualità di pubblici ufficiali nel corso di un servizio ispettivo e di sopralluogo presso un fabbricato redigano un falso rapporto con allegate fotografie facendo apparire la destinazione di un capannone ad uso agricolo mentre la sua destinazione era ad uso industriale. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati perché, in qualità di dipendente Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune e di Agente di Polizia municipale del medesimo comune, avevano redatto nel corso di un servizio ispettivo e di sopralluogo un falso rapporto con allegate fotografie da cui appariva che la destinazione del capannone fosse ad uso agricolo in quanto dalle finestre erano visibili solo balle di fieno, mentre la destinazione del capannone era industriale- artigianale essendo il capannone occupato da materiale e macchinari a ciò deputati. In particolare la Corte di Appello riteneva provata la responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni del proprietario del capannone il quale riferiva che l'attività di lavorazione del ferro non si era mai arrestata e che le balle di fieno erano state messe proprio con il fine di eludere i controlli, pertanto era pacifico che gli imputati avevano inteso occultare l'attività che veniva svolta nel capannone di cui erano perfettamente a conoscenza, sebbene fosse loro dovere accertarla.

(Conferma la sentenza n. 585 emessa dal Tribunale di Spoleto, ud. 8/09/2022 dep. 04/10/2022)

REATI CONTRO LA P.A.

Corte d'Appello, sentenza n. 298/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 27/06/2025

Non può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta degli imputati che a bordo di una vettura si diano alla fuga qualora essa non assuma i caratteri di violenza o minaccia per messa in pericolo della incolumità degli operanti o degli utenti della strada. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva gli imputati per il delitto di cui all'art. 337 c.p. perché inottemperanti all'alt dei Carabinieri,

proseguivano la marcia sorpassando altre auto per poi accostare poco dopo, abbandonare il mezzo e fuggire per evitare di essere identificati in quanto entrambi sottoposti ad una misura di prevenzione personale. Tuttavia, dalle enunciazioni dei testi di Pg presenti non venivano riferite manovre di guida particolari atte ad impedire l'inseguimento con modalità tali da poter essere percepite fonti di pericolo per gli inseguitori e per i terzi. Di conseguenza l'insufficienza probatoria in ordine all'integrazione del reato in oggetto considerato che non vi era alcuna evidenza di comportamenti di guida obiettivamente qualificabili in termini di pericolo imponevano una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste. (Riforma la sentenza n. 1058 emessa dal Tribunale di Terni ud. 27/10/2022 dep. 25/01/2025)

Corte d'Appello, sentenza n. 304/2025 - Ud. 06/05/2025 - deposito 10/06/2025

Commette il delitto di cui all'art. 56 c.p. e 319 quater c.p. l'imputata che in qualità di pubblico ufficiale e abusando della stessa, compia atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre la vittima, titolare di una impresa di pulizie, a darle o a prometterle indebitamente una somma di denaro paventandogli il pericolo di controlli sulla sua attività da parte della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e dell'Ispettorato del Lavoro e nel contempo prospettandogli la possibilità, da parte sua, di avere in anticipo notizie su tali controlli ed anche a mettere la "scheda" sotto le altre, così da ritardare i controlli e dargli la possibilità di regolarizzarsi. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata, operatrice giudiziaria, per aver spinto la vittima a consegnarli la somma di euro 300 dopo avergli detto che in forza del suo lavoro in Tribunale era venuta a sapere di una vasta operazione di controllo che la Guardia di Finanza e i Carabinieri stavano organizzando e che aveva come destinatari proprio le imprese di pulizie e che in cambio del denaro ella, in quanto avente la disponibilità delle schede delle imprese che sarebbero state controllate, avrebbe potuto mettere la sua per ultima per far così passare del tempo. In particolare, la prova della colpevolezza dell'imputata per il delitto in oggetto si poteva ricavare dalle dichiarazioni della persona offesa, non costituitasi parte civile, le quali apparivano lineari e prive di incongruenze di rilievo nonché dal riconoscimento fotografico da questa operato in sede di indagini. Dalle dichiarazioni della vittima che avevano ricevuto riscontro, emergeva la responsabilità dell'imputata la quale aveva millantato una qualifica- quella di Cancelliera - che non possedeva nonché poteri del tutto estranei alla sua attività di operatrice giudiziaria con modalità tali da ingenerare nell'interlocutore la convinzione della loro corrispondenza alla realtà al fine di ottenere il denaro.

(Riforma la sentenza n. 880 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 13/12/2022 dep. 21/12/2022)

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 17/2025 - Ud. 17/01/2025 - deposito 10/06/2025

Non può pronunciarsi sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 5 della L. 152/1975 nei confronti degli imputati quando il materiale probatorio non permette di percepire dettagliatamente in cosa consista il travisamento di ciascuno di essi, né soprattutto il contesto circostanziale e di condotta di ciascuno degli imputati in cui l'eventuale travisamento avrebbe dovuto assumere rilevanza. Nel caso di specie, la Corte di Appello assolveva gli imputati, i quali erano stati condannati per il reato ex art. 5 L. 152/1975 perché al termine di una partita di calcio e durante il deflusso degli spettatori si erano avvicinati travisati e armati di aste ai tifosi della squadra avversaria al fine di aggredirli, dopodiché si erano scagliati contro gli agenti di polizia con i volti travisati e il capo coperto. Secondo i Giudici di Appello, dalle foto in atti, non poteva rilevarsi in che cosa consisteva il travisamento in quanto

dall'esame visivo non era percepibile, né lo era il contesto circostanziale e di condotta di ciascun imputato, così da non permettere alla Corte di verificare l'individualizzazione della responsabilità penale di ciascuno di essi.

(Riforma la sentenza n. 207 emessa dal Tribunale di Terni ud. 28/09/2022 dep. 6/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 150/2025 - Ud. 04/03/2025 - deposito 23/05/2025

Rientra nella fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e non in quella di cui all'art. 81 c.p. la condotta degli imputati che si accordino, anche mediante una particolare organizzazione strutturata e operativa con suddivisione dei ruoli, a compiere una serie indeterminata e plurima di furti in un arco temporale consistente. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di associazione per delinquere per aver commesso in concorso tra loro una serie di furti aggravati prevalentemente in abitazioni attraverso la costituzione di una organizzazione strutturata la quale era provata dalla suddivisione dei ruoli e della refurtiva nonché delle spese occorrenti per le gesta criminose. In particolare la Corte di Appello respingeva le censure della difesa degli imputati secondo cui non poteva ravvisarsi la sussistenza del reato associativo posto che non era risultata l'indeterminatezza del programma criminoso ma al più si sarebbe trattato di un mero concorso di persone nel reato continuato, in quanto l'indeterminatezza ha riguardo al numero dei reati e non alla loro tipologia, potendosi ipotizzare una associazione per delinquere avente per oggetto il compimento di una sola tipologia di reati. Oltre a ciò, dalle risultanze processuali risultava provata l'esistenza della associazione tenuto conto che i compartecipi si servivano di una stabile struttura organizzativa- anche logistica- avendo in locazione un immobile ove avveniva la spartizione della refurtiva nonché l'organizzazione dei furti da compiere attraverso la suddivisione dei ruoli tra di essi.

(Riforma la sentenza n. 152 emessa dal Gup Tribunale di Perugia ud. 12/03/2024 dep. 5/06/2024)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 383/2024 - Ud. 30/05/2025 - deposito 17/06/2025

La sussistenza di un rapporto conflittuale tra i coniugi non può bastare a far ritenere che quanto dichiarato dall'uno sulla condotta dell'altro sia ipso facto non credibile dovendosi dimostrare che quell'astio sia preesistente ai comportamenti denunciati e non ne sia stata, invece, l'ovvia conseguenza. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver posto in essere ripetute condotte di minaccia e di aggressione fisica e psicologica nei confronti della coniuge, consistite nell'essersi dimostrato indifferente alle esigenze economiche dei propri congiunti omettendo di provvedervi, oltre ad aver, in più occasioni percosso la donna fino rivolgerle minacce di morte. In particolare, i Giudici di Appello, rigettavano l'appello proposto dall'imputato, ritenuto altresì infondato dal Procuratore Generale in base al quale le dichiarazioni della persona offesa erano tali da dimostrare soltanto l'esistenza di un rapporto coniugale ormai logoro e caratterizzato da reciproco astio e che pertanto non potevano essere ritenute credibili in ragione di tale circostanza, ritenendo al contrario che le dichiarazioni della persona offesa dovevano considerarsi credibili in quanto non smentite dall'imputato che invece non aveva negato di far uso di sostanze stupefacenti e di avere atteggiamenti aggressivi nei confronti della donna.

(Conferma la sentenza n. 207 emessa dal Tribunale di Terni ud. 28/9/2022 dep. 6/12/2022)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 73/2024 - Ud. 07/02/2025 - deposito 09/07/2025

Non può essere riconosciuta l'esimente dell'eccesso colposo in legittima difesa quando la reazione dell'imputato avvenga in una fase successiva alla iniziativa aggressiva della persona offesa la quale si sia già esaurita in una fase precedente. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 583 *quinquies* c.p. e 585 c.p. perché nel corso di una lite all'uscita da una sala da ballo aveva colpito prima alla gamba e poi al volto e al cranio la vittima con una bottiglia rotta cagionandole così ferite multiple da taglio e irregolarità delle ossa nasali dalle quali derivava lo sfregio permanente al volto, quale alterazione permanente dei tratti fisionomici. La Corte rigettava i motivi di appello della difesa dell'imputato secondo cui doveva riconoscersi al primo l'esimente dell'eccesso colposo in legittima difesa in quanto egli era stato costretto a colpire la vittima per difendersi. In particolare, dall'esame delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza emergeva che, benchè fosse stata prima la donna ad aggredire l'imputato con una bottiglia di vetro, quest'ultimo in un secondo momento una volta che la vittima era stata disarmata e trattenuta da altre donne, approfittando di ciò, l'aveva ripetutamente colpita alla testa e al volto. Ciononostante, il Collegio evidenziava che l'imputato era stato aggredito per primo e pertanto la successiva reazione di costui non poteva valutarsi in termini avulsi rispetto all'antefatto che aveva in lui suscitato uno stato di forte turbamento psichico; pertanto rideterminava la pena a suo favore concedendogli in misura piena la riduzione di pena per le attenuanti della provocazione e per le attenuanti generiche già riconosciute in forma prevalente.

(Riforma la sentenza n. 661 emessa dal Gup Tribunale di Perugia ud. 6/10/2022 dep. 7/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 72/2024 - Ud. 07/02/2025 - deposito 09/07/2025

Il tema di atti persecutori, il narrato della persona offesa che sia gravato da alcune imprecisioni non può ritenersi per ciò solo inattendibile tenuto conto che il carattere ripetitivo e al tempo stesso progressivo delle condotte persecutorie osta ad una ricostruzione precisa delle modalità e dei tempi di ciascuna di esse e che la presenza di imprecisioni nella narrazione della vittima costituisce indice della relativa autenticità in quanto solo una narrazione falsa è sempre uguale a se stessa. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori e di violenza sessuale per aver posto in essere plurime condotte quotidiane di offesa, violenza e minaccia nei confronti della compagna sia durante che dopo la cessazione della relazione pedinandola e appostandosi presso il luogo di lavoro della stessa e pronunciando frasi offensive anche attraverso messaggi e chiamate con numero anonimo, nonché costringendola a subire rapporti sessuali in più occasioni nonostante il proprio dissenso espresso. In particolare, la Corte di Appello riteneva attendibili e lineari le dichiarazioni della persona offesa che, seppure contenenti marginali imprecisioni, rievocavano in maniera puntuale i singoli episodi a valenza persecutoria oggetto anche di precisi riscontri. Risultavano inoltre provati anche i diversi atti di violenza sessuale subiti che davano atto dello stato di sottomissione della donna soggiogata dall'atteggiamento prevaricatore dell'imputato il quale aveva costretto la prima a subire in silenzio le condotte di molestia e minaccia per un periodo di tempo prolungato fino alla definitiva rottura del rapporto di coppia e della denuncia dei comportamenti aggressivi.

(Riforma della sentenza n. 60 emessa dal Gup Tribunale di Terni ud. 6/03/2024 dep. 06/05/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 808/2024 - Ud. 28/02/2025 - deposito 01/07/2025

La prova in ordine al cambiamento delle proprie abitudini di vita della vittima comporta la realizzazione dell'evento richiesto dalla norma per l'integrazione del delitto di atti persecutori e dunque la condanna dell'imputato per le condotte persecutorie reiterate commesse ai danni dei propri familiari. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di atti persecutori nei confronti dell'imputato il quale aveva posto in essere numerosi episodi di violenza fisica e verbale nei confronti della figlia, pedinandola e facendo irruzione sul posto di lavoro ove questa si trovava per minacciarla e ingiuriarla, tanto da indurre l'intervento delle forze dell'ordine. Il Collegio, respingendo le censure della difesa dell'imputato secondo cui siffatte condotte non avevano cagionato alcuno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice e la cui realizzazione è indispensabile per la sussistenza del delitto di atti persecutori, riteneva pienamente provato l'evento richiesto dalla norma ossia il cambiamento delle abitudini di vita della vittima. Quest'ultima invero a causa dell'atteggiamento persecutorio del padre aveva cambiato residenza e aveva manifestato uno stato di prostrazione e paura dinanzi ai propri familiari e ai colleghi di lavoro mostrandosi spesso agitata e scoppiando in crisi di pianto, circostanze queste riferite dalla persona offesa e confermate da altri testimoni nonché dagli operanti dinanzi ai quali ella aveva sporto querela.

(Conferma la sentenza n. 713 emessa dal Tribunale di Terni ud. 12/06/2024 dep. 12/07/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 401/2024 - Ud. 06/06/2025 - deposito 25/06/2025

Risponde dei delitti di cui agli artt. 612 c.p. e 703 c.p. l'imputato che spari più colpi in aria pronunciando minacce nei confronti dei propri familiari in quanto sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver preso il fucile detenuto presso la propria abitazione e aver esploso alcuni colpi in aria, indirizzando nei confronti dei familiari presenti minacce di morte. Il Collegio rigettando le censure della difesa dell'imputato secondo cui quest'ultimo aveva accidentalmente esploso i colpi mentre effettuava una attività di manutenzione dell'arma, ritenevano pacifica la responsabilità del prevenuto il quale, sulla base delle risultanze processuali, aveva pronunciato parole aggressive nei confronti delle moglie e dei parenti di costei minacciando di uccidere qualcuno di loro e giungendo a sparare più colpi in aria così da amplificare la portata intimidatoria delle frasi pronunciate; condotta questa idonea a procurare un grave turbamento a chi ne era destinatario o semplice spettatore.

(Riforma la sentenza n. 1205 emessa dal Tribunale di Terni ud. 29/11/2022 dep. 29/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 403/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 21/06/2025

In ordine al delitto di lesioni personali aggravate deve essere confermata la declaratoria di penale responsabilità dell'imputato quando le dichiarazioni della persona offesa risultano tutt'altro che confuse e contraddittorie. Difatti, alla luce dell'estrema gravità delle lesioni riportate dalla vittima e dalla gratuità dell'aggressione dalla stessa subita - con clamoroso squilibrio fra i mezzi utilizzati e le possibilità di difesa da parte della persona offesa - non risultano margini per una rivisitazione *in melius* della pena precedentemente inflitta. Parimenti non vi è spazio per la concessione di pene sostitutive stante i precedenti penali dell'imputato - che impongono tra l'altro la revoca *ex lege* della sospensione condizionale già concessa all'imputato per aver commesso il reato in esame nel quinquennio di

irrevocabilità della pronuncia medesima - e la mancata procura speciale ad hoc del difensore necessaria per formulare detta istanza.

In sede di individuazione fotografica, difatti, la vittima riconosceva nell'appellante colui che aveva usato in suo danno lo spray urticante e teneva un coltello nell'altra mano, pur non adoperandolo, mostrando pertanto una comunità di intenti con l'autore materiale della condotta violenta. La ricostruzione della persona offesa, inoltre, era stata confermata da un altro testimone presente ai fatti, dimorante nell'appartamento della vittima. Inoltre, l'esistenza di ulteriori precedenti penali a carico dell'imputato e la gravità del reato commesso - espressione di una particolare inclinazione alla violenza - imponevano il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari.

(Conferma la sentenza n. 214 emessa dall'Ufficio GIP - GUP del Tribunale di Terni ud. 06/11/2024, dep. 06/11/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 358/2025 - Ud. 23/05/2025 - deposito 07/06/2025

A seguito di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la sentenza assolutoria emessa nel giudizio di primo grado nei confronti dell'imputato accusato del delitto di violenza sessuale - commesso con abuso delle condizioni di inferiorità psichica della minore, affetta da ritardo mentale di media gravità - deve subire un "ribaltamento" quando è dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta di induzione abusante, idonea e sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa di cui trattasi. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha rilevato come l'episodio della dazione dell'anello da parte dell'imputato alla minore - mostrato dalla stessa poco dopo il fatto all'operatrice scolastica - deve ritenersi compiutamente riscontrato da altre circostanze probatorie accertate in giudizio quali il comportamento psico-fisico palesato dalla persona offesa subito dopo il fatto, la pregressa esistenza di plurimi contatti telefonici, la riscontrata presenza in loco dell'uomo anche il martedì successivo alla conclusione della vicenda ed, in particolare, dalle dichiarazioni dettagliate confermate dalla minore avanti alla Corte. Difatti, la vittima ha rievocato, in coerenza con la pregressa narrazione, quel significativo gesto attuato dall'imputato, allorché entrambi si trovavano all'interno del bagno, di sfilarsi l'anello dal suo dito consegnandolo a lei. Tutto ciò per i Giudici di appello impone di ritenere dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'atteggiamento subdolo e falsificante dell'uomo - far apparire "di valore" agli occhi della ragazza, solo per effetto del gesto di sfilarlo dal proprio dito, un anello che era tutt'altro che tale - che, correlato all'intero contesto circostanziale, deve essere interpretato univocamente nella sua reale ed esclusiva finalizzazione: quella di mantenere e, verosimilmente, sviluppare attraverso ulteriori occasioni di incontro la relazione sessuale intrapresa con la minore.

(Riforma la sentenza n. 582 emessa dal GIP del Tribunale di Perugia ud. 14/09/2022, dep. 04/10/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 363/2024 - Ud. 23/11/2025 - deposito 04/06/2025

Commette il delitto di violenza sessuale l'imputato che accostandosi alla vittima le palpeggiò i glutei e si rivolge poi a lei facendole un verso con la bocca. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver toccato i glutei della persona offesa mentre quest'ultima si era accostata per permettere il transito di un anziano e aveva accompagnato quel gesto con un "verso". Il Collegio, rigettando le censure della difesa secondo cui non vi erano riscontri probatori idonei a fondare l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sul rilievo che la persona offesa non avrebbe dimostrato una lesione della propria libertà sessuale, evidenziavano che le dichiarazioni della vittima avevano trovato riscontro nella ricostruzione offerta da alcuni agenti di polizia che erano intervenuti per fermare l'imputato dopo aver notato la donna trasalire di colpo. Inoltre, anche il fatto che l'autore accompagnò quel gesto con un "verso" dimostrava che l'imputato agì nella chiara

consapevolezza di quello che andava facendo, nonchè del proprio compiacimento sessuale. Infine, non poteva escludersi valenza sessuale a un tocco del genere su una natica per quanto fugace. (Conferma la sentenza n. 2597 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/11/2022 dep. 30/11/2022)

Corte di Assise d'Appello, sentenza n. 1/2025 - Ud. 22/01/2025 - deposito 29/05/2025

La fattispecie concreta - nello specifico la manovra diretta ad afferrare al collo l'antagonista, inquadrabile nell'ambito della colluttazione verificatasi sia all'interno che all'esterno dell'auto - se interpretata nella prospettiva del "dolo di risultato", è idonea a configurare la previsione normativa di cui all'art. 584 c.p.

Inoltre, deve ritenersi insuperabile - imponendo, in ossequio al principio del favor rei, la conferma del verdetto assolutorio già emesso in primo grado - il concreto dubbio al riguardo della ricorrenza in favore dell'imputata della scriminante della legittima difesa ex art. 52 c.p.

In ordine al reato di omicidio preterintenzionale la Giurisprudenza di legittimità ha affermato che "l'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è quindi costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa (come inizialmente sostenuto in Giurisprudenza) ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, che è sufficiente a supportare soggettivamente il reato in questione, essendo la valutazione relativa alla prevedibilità dell'evento, da cui dipende l'esistenza di tale delitto, insita nella stessa previsione normativa che lo contempla". Dunque, il Legislatore nel prevedere il delitto di cui all'art. 584 c.p. ha voluto rimarcare il particolare disvalore che va sempre assegnato alle condotte di lesioni/percosse, proprio in quanto dirette ad aggredire il bene primario "incolumità personale" producendo, potenzialmente, sempre conseguenze gravissime. Per tale ragione il Legislatore ha anticipato la tutela dei consociati dal prodursi dell'evento-morte, qualificandolo, *ex-lege*, alla stregua di una conseguenza naturalisticamente derivabile dalla tipologia di condotte prima menzionate.

La Corte di Assise d'Appello - non condividendo l'applicazione al caso in esame della teoria del "dolo misto a colpa" così come sostenuto dai Giudici di primo grado - ha ritenuto più aderente alla lettera della previsione normativa dell'art. 584 c.p. l'indirizzo interpretativo del "dolo unitario di risultato".

Tuttavia, i Giudici di appello, in relazione al patrimonio conoscitivo disponibile nel momento di commissione della condotta da parte dell'imputata, hanno ritenuto operante a favore della stessa la scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p. Difatti, l'accanita aggressione fisica in atto poteva ragionevolmente far temere all'aggredita - imputata nel procedimento in esame - che la persona offesa - vittima a sua volta di una condizione di irrefrenabile sovraeccitazione psichica indotta dalle sostanze assunte che potenziava oltremisura anche la sua forza fisica e capacità offensiva - volesse portarla avanti sino alle estreme conseguenze in danno della propria incolumità e della propria vita.

(Conferma la sentenza n. 790 emessa dal GUP del Tribunale di Perugia ud. 28/09/2023, dep. 18/12/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 870/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 30/04/2025

Non può qualificarsi ai sensi dell'art. 575 e 56 c.p. ma soltanto ai sensi dell'art. 610 c.p. la condotta dell'imputato che a scopo intimidatorio metta in atto ripetute manovre spericolate con la sua autovettura nei confronti della vittima quando non sia stato sufficientemente provato il suo intento omicidiario e si sia trattato di una reazione al precedente comportamento della persona offesa. Nel caso di specie la Corte di Appello riqualificava ai sensi dell'art. 610 c.p. la condotta dell'imputato il quale aveva posto in essere manovre spericolate con la propria auto cercando di tagliare la strada alla vittima la quale, a seguito di una discussione avvenuta in precedenza, ne aveva danneggiato l'autovettura. Nella specie, dalle deposizioni dei testimoni che avevano assistito all'episodio emergeva che l'imputato aveva

commesso ripetute manovre con la propria auto a scopo intimidatorio nei confronti della persona offesa la quale si era intromessa per dissuaderlo dai propri comportamenti molesti verso la madre della propria fidanzata, vittima a sua volta di numerosi atti persecutori posti in essere dal prevenuto. Pertanto, il Collegio riqualicava la condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 610 c.p. e confermava la precedente condanna dello stesso per atti persecutori posti in essere nei confronti della ex compagna, vittima di numerose condotte vessatorie e maltrattanti realizzate dal primo, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento che avevano cagionato nella donna uno stato di ansia e di paura.

(Riforma la sentenza n. 3156 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 8/11/2023 dep. 6/02/2024)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 368/2025 - Ud. 27/05/2025 - deposito 30/07/2025

La condotta consistita nella occupazione di una porzione immobiliare, abusivamente accorpata a mezzo di operare murarie notturne e con la contestuale sottrazione di un bene di valore dall'immobile altrui, è da riferirsi all'imputato il quale, titolare dell'attività commerciale gestita nei locali attigui a quelli occupati e proprietario degli stessi, aveva già nei giorni precedenti occupato la porzione immobiliare della persona offesa. Inoltre, a conferma della responsabilità dell'imputato sta il fatto che, nei locali di sua proprietà, è stato rinvenuto il bene sottratto dall'immobile altrui e l'ammissione di colpevolezza che aveva fatto alla figlia e al tecnico della persona offesa. A fronte della piena coincidenza temporale dei fatti nel loro complesso non rilevano le comprensibili incertezze dei testi circa la precisa epoca di tali dichiarazioni confessorie dell'imputato.

(Riforma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 2174 ud. 12/10/2022 dep. 14/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 295/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 23/07/2025

Va confermata la condanna per truffa aggravata e sostituzione di persona aggravata nei confronti dell'imputato che, attraverso un portale di vendite online, aveva messo in vendita un bene senza disporre dello stesso ed avviato la trattativa con la persona offesa presentandosi con le generalità di un altro soggetto, inducendo così la vittima a versargli la somma pattuita su un conto corrente intestato all'imputato, senza mai consegnarle il bene. Risultano, infatti, pacifiche ed incontestate sia le attività fraudolente che avevano tratto in errore la vittima, sia l'intestazione a nome dell'imputato del conto corrente. Nè rileva la mera prospettazione dell'imputato - non supportata da documenti o da denuncia - di avere smarrito la carta ricaricabile collegata a detto conto. Inoltre, la vittima aveva bonificato la somma direttamente sul conto corrente sicchè non si vede come il terzo che, in ipotesi, avesse ritrovato la carta smarrita potesse avere avuto conoscenza dell'IBAN ad essa collegato ed appare inverosimile che costui avesse potuto chiedere il versamento su un conto corrente di un soggetto a lui estraneo.

(Conferma la sentenza n. 2185 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 12/10/2022 dep. 06/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 203/2025 - Ud. 18/03/2025 - deposito 18/07/2025

Integra il delitto di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 625 n. 7 c.p. la condotta dell'imputato che frantumò il vetro della porta d'ingresso di un edificio condominiale, bene che per destinazione è esposto alla pubblica fede. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di danneggiamento per aver preso a calci il portone in vetro di ingresso di un edificio condominiale e averlo frantumato. La prova della penale responsabilità del prevenuto si evinceva dalle dichiarazioni di un testimone, proprietario del negozio vicino all'ingresso condominiale, che aveva visto con chiarezza l'imputato prendere a calci il portone dell'edificio dopo essere stato allertato da quanto stava accadendo fuori dal suo negozio e nell'occasione aveva anche scattato una foto allo stesso, circostanze queste che non erano state smentite da costui. Inoltre risultava infondato il motivo di gravame della difesa dell'imputato relativo alla aggravante dell'esposizione a pubblica fede del bene danneggiato in quanto il portone, nel suo lato prospiciente la pubblica via, costituisce senza dubbio bene esposto alla pubblica fede ed al senso di rispetto o meno della collettività, senza che rilevi un ipotetico controllo da parte degli altri condomini che non può essere costante nel tempo, nè poteva essere applicata l'esimente di cui all'art. 131 *bis* c.p. in quanto l'imputato risultava gravato da plurime condanne per reati contro il patrimonio ed in particolare di una condanna per danneggiamento di edifici pubblici.

(Riforma la sentenza n. 138 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/01/2023 dep. 24/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 271/2025 - Ud. 08/04/2025 - deposito 07/07/2025

Va confermata la condanna inflitta in primo grado all'imputato che, con artifici e raggiri, proponendosi ad un cittadino straniero come soggetto abilitato alla gestione delle pratiche di conversione della patente estera, induceva in errore l'uomo circa la genuinità della sua prestazione professionale convincendolo a versargli una somma di 300 euro e consegnandogli una certificazione apparentemente emessa dal Ministero dei Trasporti - Motorizzazione civile, falsa, in quanto materialmente contraffatta, quale titolo provvisorio di abilitazione alla guida. Premesso che l'imputato nell'atto di appello non ha contestato lo svolgersi dei fatti come ricostruiti dal giudice di prime cure, non rileva il fatto che la persona offesa fosse stata precedentemente informata della infattibilità della pratica, avendo confidato nella efficacia dell'azione dell'imputato al quale certamente non avrebbe versato la somma richiesta se avesse saputo dell'inesistenza della pratica presso la Motorizzazione. Sussiste anche l'aggravante dell'aver profittato della condizione personale della vittima, cittadino egiziano da poco tempo in Italia e inconsapevole della normativa italiana. Va confermata altresì la condanna per il delitto di falso, non contestato nei suoi elementi costitutivi dall'appellante, tenuto conto che non può ritenersi la grossolanità del documento falsificato.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Terni n.1355 ud. 22/12/2022 dep. 19/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 269/2025 - Ud. 08/04/2025 - deposito 07/07/2025

Risponde del delitto di frode informatica l'imputata che, seppur in possesso dei codici di accesso forniti direttamente dal titolare, utilizzò tali codici senza esserne autorizzata nei termini posti in essere dal soggetto agente, inserendosi "senza diritto" in un sistema informatico al fine di realizzare profitti ingiusti

mediante il prelievo di denaro senza autorizzazione e il trasferimento dello stesso nella disponibilità altrui. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 640 *ter* c.p. nei confronti dell'imputata che in qualità di segretaria di una ditta, avendo ricevuto le chiavi di accesso al sistema di *home banking* da parte dal rappresentante legale della stessa, aveva effettuato due bonifici non sul conto corrente indicato da quest'ultimo a favore di alcuni fornitori, ma su quello del proprio coniuge. Il Collegio riteneva integrato il delitto di frode informatica sulla base della testimonianza del rappresentante legale della ditta che aveva ricostruito con chiarezza lo svolgimento dei fatti e delle risultanze processuali che davano atto della effettiva esecuzione dei due bonifici. I Giudici di Appello respingevano altresì le doglianze della difesa secondo cui la condotta dell'imputata non poteva integrare il reato di frode informatica in quanto la stessa non si era illecitamente procurata le credenziali per l'accesso ad un sistema informatico, ritenendo invece che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale prevalente, l'oggetto della condotta fraudolenta non si identifichi esclusivamente nella illecita appropriazione dei codici necessari per effettuare l'accesso abusivo al sistema informatico, ma anche nel successivo utilizzo non autorizzato di chiavi di accesso ottenute lecitamente apprendendole direttamente dal titolare al fine di realizzare un ingiusto profitto.

(Conferma la sentenza n. 2729 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 5/12/2022 dep. 15/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 180/2025 - Ud. 11/03/2025 - deposito 04/07/2025

Risponde del reato di furto consumato e non tentato l'imputato che dopo aver sottratto il borsello dal carrello della spesa della vittima si impossessò dello stesso allontanandosi dal supermercato e portando con sé la refurtiva. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di furto perché si era impossessato del borsello di proprietà della vittima lasciato sul carrello della spesa all'interno di un supermercato. Il Collegio rigettava l'appello proposto dall'imputato secondo cui doveva applicarsi a questo l'ipotesi del delitto tentato in quanto egli era stato ripreso dal sistema di videosorveglianza del supermercato e non aveva conseguito la disponibilità autonoma della refurtiva, evidenziando che egli dopo aver sottratto il borsello dal carrello della spesa si era allontanato dal supermercato tanto da essere stato solo più tardi rintracciato e fermato dalla Polizia nei pressi dei giardini cittadini avendo con sé la refurtiva. Da ciò derivava che l'imputato aveva già conseguito una autonoma disponibilità dei beni sottratti, così da non potersi ipotizzare la fattispecie del tentativo ma quella di furto consumato.

(Conferma la sentenza n. 1319 emessa dal Tribunale di Terni ud. 16/12/2022 dep. 16/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 174/2025 - Ud. 11/03/2025 - deposito 04/07/2025

Deve pervenirsi alla condanna dell'imputato per il delitto di truffa quando la corretta valutazione di plurimi, convergenti e significativi elementi istruttori comprova pienamente la sua colpevolezza, in assenza di una diversa versione dei fatti in chiave lecita e in sé plausibile per ragioni concrete. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva assolto l'imputato per il delitto di truffa per aver indotto con artifici e raggiri la vittima a versare sulla propria carta postepay la somma di euro 500 in cambio di una partita di scarpe, la quale però non era mai stata consegnata nonostante la donna avesse invano cercato di contattare il venditore, odierno imputato, il quale era risultato irreperibile. Il Tribunale riteneva sussistenti ragionevoli dubbi circa la responsabilità dell'imputato in quanto il conto corrente su cui era stato operato l'accredito della somma dalla persona offesa poteva non essere riferibile allo stesso stante l'eventualità che l'impiegato postale non avesse controllato l'autenticità del documento presentato e che la carta postepay potesse essere stata utilizzata da un soggetto diverso dall'imputato a sua insaputa. Al contrario i Giudici di Appello, accogliendo le censure proposte dal Procuratore Generale, considerava pienamente provata la responsabilità del

prevenuto tenuto conto che il quadro probatorio appariva univoco e lineare e non era stato smentito da quest'ultimo. In particolare, l'imputato non aveva mai lamentato l'utilizzo improprio della propria carta di identità da parte di terzi e non aveva mai disconosciuto le firme a lui riferibili nel contratto di accensione del conto postale, né aveva ipotizzato che la propria carta fosse stata smarrita o rubata. Pertanto, non sussisteva alcun dubbio ragionevole circa lo svolgimento dei fatti che anzi provavano la piena colpevolezza dell'imputato il quale aveva beneficiato della somma versata dalla persona truffata senza che emergesse alcuna ipotesi alternativa processualmente ragionevole.

(Riforma sentenza n. 296 emessa dal Tribunale di Terni ud. 18/03/2022 dep. 09/05/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 66/2024 - Ud. 04/02/2025 - deposito 05/05/2025

Rispondono del delitto di truffa gli imputati che in concorso tra loro con artifici e raggiri consistiti nel millantare credito presso un magistrato e con il pretesto di doverlo remunerare per influire favorevolmente sulla decisione riguardante un procedimento penale nei confronti della persona offesa e di poter influire sul proprio certificato penale grazie all'intervento di costui, si facevano consegnare a più riprese dalla vittima una somma di denaro pari a euro 50.000, procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 640 c.p. grazie alla ricostruzione dei fatti lineare e coerente operata dalla persona offesa che aveva trovato riscontro nelle conversazioni telefoniche trascritte e nelle testimonianze dei parenti di quest'ultima. Dalle dichiarazioni della vittima emergeva che gli imputati, i quali avevano assistito ad un incidente stradale da questa cagionato, avevano chiesto alla persona offesa una somma del denaro per intercedere presso il magistrato assegnatario del procedimento sottolineando che questa era l'unica alternativa possibile per scongiurare disastrose conseguenze penali e amministrative derivanti dal sinistro. Tali dichiarazioni erano confermate da numerosi colloqui telefonici avvenuti tra gli imputati e la vittima dai quali risultavano le insistenti richieste di somme di denaro e la prospettazione dei rischi che quest'ultima avrebbe corso in caso di prosecuzione del giudizio a suo carico. Al contrario, i Giudici di Appello assolvevano gli imputati per il delitto di cui all'art. 346 *bis* co. I e IV c.p. perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato in ragione della nuova formulazione dell'art. 346 *bis* c.p. avvenuta a seguito della modifica legislativa operata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 che aveva comportato una *abolitio criminis* ex art. 2 co. 2 c.p. della norma nella parte in cui non emergeva una minima prova della effettiva esistenza di rapporti dell'imputato con un pubblico ufficiale, così come avvenuto nel caso di specie.

(Riforma la sentenza n. 1586 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 6/07/2022 dep. 4/10/2022)

REATI TRIBUTARI

Corte d'Appello, sentenza n. 200/2024 - Ud. 18/03/2025 - deposito 28/05/2025

Integra il reato di cui all'art. 47 co. 1 D.Lgs. 504/1995 la condotta dell'imputato che, in qualità di legale rappresentante di una società per azioni, sottragga al pagamento dell'accisa un quantitativo di 14.456 litri di gasolio per uso agricolo, superiore al 10% del calo consentito e non giustificato da documentazione di carico e scarico, né provato dalla perdita o dalla distruzione del prodotto. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputato per aver sottratto al pagamento dell'accisa una quantità superiore al 10% del calo consentito di gasolio per uso agricolo. In particolare, il Collegio rilevava che l'imputato non aveva dato alcuna prova sul piano documentale della casualità del fatto né tanto meno di una perdita o distruzione di entità superiore al limite stabilito dalla legge, considerato inoltre che il reato contestato è un reato di pericolo volto a reprimere comportamenti

potenzialmente strumentali all'evasione delle accise nei riguardi del depositario autorizzato a cui è affidata la disponibilità del prodotto.

(Conferma la sentenza n. 1960 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 22/06/2023 dep. 4/08/2023)

REATI STRADALI

Corte d'Appello, sentenza n. 460/2024 - Ud. 04/07/2025 - deposito 14/07/2025

E' onere dell'imputato del reato di cui all'art. 186 comma 2, lett. b) e comma 2-*sexies* C.d.S. allegare elementi idonei a contestare la mancata effettuazione delle revisioni periodiche dell'apparecchio etilometrico utilizzato al fine di accertare il tasso alcolemico da parte delle forze dell'ordine, mentre spetta poi alla pubblica accusa assolvere all'onere di dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchio e quindi la correttezza dell'accertamento tecnico al fine di provare la penale responsabilità dell'imputato. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per essersi posto alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche, così come dimostrato dall'accertamento etilometrico effettuato dai carabinieri nei confronti del prevenuto da cui risultava un tasso di 0,86 e 0,82 a seguito di due rilevazioni, tasso dunque superiore al limite previsto dalla legge. Il Collegio respingeva le censure della difesa dell'imputato secondo cui non vi era prova circa l'effettuazione della revisione periodica dell'etilometro utilizzato e pertanto l'accertamento del tasso alcolemico risultava invalido evidenziando che, sebbene spetti all'accusa provare il corretto funzionamento dell'apparecchio e quindi la correttezza dell'accertamento tecnico idoneo a provare la responsabilità dell'imputato, tuttavia è compito del P.M. assolvere l'onere probatorio nel solo caso in cui l'imputato allegghi elementi idonei a contestare la mancata effettuazione degli adempimenti sotto il profilo del corretto funzionamento dell'apparecchio, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

(Conferma la sentenza n. 269 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 16/02/2024 dep. 16/02/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 98/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 29/07/2025

Vanno esclusi profili di lesione dei diritti e delle prerogative difensionali dell'imputata che, a seguito di incidente stradale, veniva condotta in ospedale e qui sottoposta ad accertamenti secondo gli ordinari protocolli di pronto soccorso, tra i quali la verifica del tasso alcolemico da cui emergeva un valore pari ad 2,93 gr/litro. Tale accertamento, come emerge dai verbali di pronto soccorso, infatti, era stato eseguito antecedentemente alla richiesta di accertamenti sulla persona dell'imputata redatta dai Carabinieri e trasmessa all'ospedale e quindi del tutto autonomamente da questa.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 2784 ud. 12/12/2022 dep. 21/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 98/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 29/07/2025

Per l'applicazione della specifica aggravante del comma 2-bis dell'art. 186 CDS è sufficiente un mero rapporto di strumentalità/occasionalità fra stato di ebbrezza e incidente - per tale intendendosi anche soltanto l'uscita di strada del veicolo senza coinvolgimento di altri - ed il collegamento materiale tra ebbrezza e incidente sussiste anche in assenza della contestazione di violazioni ad altre prescrizioni del codice della strada.

(Conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 2784 ud. 12/12/2022 dep. 21/12/2022)

STUPEFACENTI**Corte d'Appello, sentenza n. 119/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 29/07/2025**

Il quantitativo non macroscopico (poco più di 13 grammi) di hashish rinvenuto nell'abitazione di uno dei fratelli dell'imputato, l'assenza (al di là del piatto del bilancino) di materiale riconducibile a pregressi confezionamenti e di denaro contante inducono ragionevolmente a ritenere in concreto integrato il dubbio di una destinazione ad uso personale dell'hashish in questione. Inoltre, la perquisizione nell'abitazione non si era originata sul sospetto di detenzione/spaccio di stupefacenti, ma per l'esecuzione di un decreto emesso dall'A.G. a fronte di una differente ipotesi di reato ricondotta ad uno dei fratelli dell'imputato. Manca, quindi, anche quel corredo di riscontri indiziari che sono abitualmente costituiti da analisi telefoniche, discreti servizi di osservazione ed escussione a sit di singoli acquirenti della sostanza, con conseguente insuperabilità del dubbio riguardo la destinazione all'esclusivo uso personale dell'hashish rinvenuto.

(Riforma la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 2904 ud. 19/12/2022 dep. 28/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 95/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 09/07/2025

Risponde del delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente l'imputato che ceda 0,39 grammi di cocaina e detenga illecitamente al fine di cessione grammi 0,40 di eroina. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 co. 5 D.p.r. 309/90 per aver ceduto un involucro di cellophane in favore di un'altra persona in cambio di alcune banconote. Quest'ultima successivamente veniva trovata in possesso di 0,39 grammi di cocaina e l'imputato di eroina nonché del denaro contante. I Giudici di Appello ritenevano pertanto provata la responsabilità dell'imputato grazie alla deposizione dell'operante di p.g. che descriveva in maniera dettagliata l'avvenimento e che aveva proceduto a identificare l'odierno imputato. Di converso venivano rigettati i motivi di appello proposti dalla difesa del prevenuto secondo cui la deposizione degli operanti di p.g. che avevano identificato l'imputato non poteva ritenersi attendibile a cagione dell'orario notturno e della distanza degli osservatori posto che la cessione era avvenuta nel centro cittadino e in una zona abitata verosimilmente provvista di illuminazione e che inoltre nulla era stato precisato dall'appellante a sostegno della lamentata distanza degli osservatori dal luogo della cessione.

(Conferma la sentenza n. 1268 emessa dal Tribunale di Terni ud. 9/12/2022 dep. 21/12/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 54/2025 - Ud. 31/01/2025 - deposito 18/06/2025

Deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 quando sussista un dubbio insuperabile circa l'esatta ricostruzione di quanto realmente avvenuto. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per aver detenuto ai fini di spaccio 3 involucri contenenti sostanza stupefacente di tipo cocaina in quanto, sulla base delle dichiarazioni dell'operatore di p.g. che aveva fermato l'autovettura condotta dall'imputato e rinvenuto nella stessa gli involucri, non vi erano ulteriori univoche risultanze probatorie utili a dimostrare quale fosse l'oggetto della segnalata cessione né che la sostanza rinvenuta fosse stata acquistata per l'utilizzazione personale, anziché detenuta per essere venduta. Inoltre, il relativo peso, il principio attivo e il numero di dosi ricavabili erano compatibili con la circostanza che la sostanza fosse stata acquistata per uso personale. Infine, dalle risultanze probatorie emergeva che quello stesso pomeriggio l'imputato non risultava aver effettuato ulteriori cessioni nell'immediato proseguo di quella presunta oggetto dell'odierno procedimento.

(Riforma sentenza n. 1822 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 9/9/2022 dep. 7/12/2022)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 250/2025 - Ud. 1/04/2025 - deposito 19/06/2025

Integra il delitto di bancarotta per distrazione e documentale la condotta degli imputati che, quali amministratori di fatto e di diritto di una società, poi dichiarata fallita, abbiano distratto alcuni beni appartenenti alla società e abbiano poi sottratto i libri e i documenti contabili così da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita al fine di recare un pregiudizio ai creditori. Nella fattispecie la Corte di Appello confermava la condanna degli imputati per i delitti di cui agli artt. 216 co. 1 e 223 R.D. 267/1942 i quali in qualità di amministratore di diritto e di fatto avevano ceduto tre veicoli distraendoli dalla società e sottraendoli alla garanzia dei creditori e avevano sottratto i libri e le scritture contabili allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e arrecare un pregiudizio ai creditori, circostanze che erano state dimostrate dalla documentazione in atti e dalla CTU disposta dalle quali risultavano provati la bancarotta per distrazione dei tre veicoli e la bancarotta fraudolenta documentale e non erano state smentite da allegazioni di senso contrario.

(Conferma la sentenza n. 1007 emessa dal Tribunale di Terni ud. 18/10/2022 dep. 9/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 249/2025 - Ud. 1/04/2025 - deposito 06/06/2025

Risponde del delitto di bancarotta l'imputato il quale in qualità di amministratore unico di una società poi dichiarata fallita concorra a cagionare il dissesto di quest'ultima non contabilizzando e rappresentando falsamente le perdite riferibili alla società stessa nei relativi bilanci. Nel caso di specie, la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 217 co. 2 e 224 del R.D. n.267/1946 per aver cagionato il dissesto della società di cui era amministratore non facendo emergere le perdite riferibili alla società. I Giudici di Appello ritenevano provata la responsabilità del prevenuto grazie all'esame e alle valutazioni del curatore fallimentare dalle quali emergevano gravi e innumerevoli anomalie contabili poste in essere consapevolmente dall'imputato al fine di ritardare l'emersione delle perdite della società, con la piena consapevolezza della difficile situazione in cui essa versava e del suo dissesto.

(Conferma la sentenza n. 22 emessa dal Gup Tribunale di Spoleto ud. 24/01/2023 dep. 24/01/2023)

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Corte d'Appello, sentenza n. 499/2025 - Ud. 17/07/2025 - deposito 17/07/2025

In tema di misure di prevenzioni personali il provvedimento emesso dal Questore che non contempli l'intimazione di fare rientro della persona nel comune dal quale la medesima viene estromessa comporta l'insussistenza del reato di cui all'art. 76 co. 3 del D.lgs. n. 159/2011 trattandosi di condizione imprescindibile della legittima emissione del divieto che determina l'invalidità dell'atto amministrativo de quo. Nel caso di specie la Corte di Appello assolveva l'imputata perché il fatto non sussiste dal reato di cui all'art. 76 co. 3 del D.lgs. n. 159/2011 in quanto il provvedimento del Questore non conteneva il luogo di residenza in cui destinare l'imputata con la misura coercitiva del foglio di via, presupposto questo di carattere necessario ai fini della validità dello stesso considerata la funzione di prevenzione della pericolosità sociale attribuita al foglio di via e della quale il destinatario è portatore. Pertanto la

Corte di Appello emetteva, per ragioni di economia processuale e secondo prassi concordata con la Procura Generale, pronuncia *ex art.* 129 c.p.p. emergendo chiaramente che il fatto ascritto all'imputata non sussisteva, tenuto conto che la norma obbliga il giudice in qualunque stato e grado del processo all'adozione di una immediata decisione liberatoria, senza che nella fattispecie possano individuarsi profili di potenziale interesse della parte privata a vedersi garantita la pienezza del contraddittorio, come invece potrebbe sostenersi laddove il proscioglimento si imponesse in esito al perfezionarsi di una causa estintiva del reato.

(Riforma della sentenza n. 341 emessa dal Tribunale di Terni ud. 18/03/2024 dep. 18/03/2024)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1035/2025 - Ud. 10/07/2025 – deposito 15/07/2025

Può essere ammesso in via definitiva alla misura della semilibertà il condannato che, già beneficiario in via provvisoria della misura in questione, abbia fruito della stessa sostanzialmente senza rilievi negativi, abbia partecipato con impegno e disponibilità ad un percorso di colloqui, mostrandosi oggi maggiormente in grado di mentalizzare le conseguenze delle sue azioni e di porsi con atteggiamento proattivo e una sufficiente consapevolezza delle proprie dinamiche interiori e delle aree di miglioramento di personalità. La misura più ampia dell'affidamento in prova, pure richiesta, si appalesa, invece, ancora prematura, tenuto conto che i progetti lavorativi del condannato sono ad oggi in fase solo embrionale. Deve supportarsi l'interessato nello sviluppo di questi progetti, ma al contempo gli stessi non sembrano in grado, in questo stadio di sviluppo, di riempire di contenuti effettivi la misura più ampia. E' necessario, quindi, che il condannato sia accompagnato da una misura più contenitiva, e tale da monitorarlo ancora, consentendogli al contempo di proseguire nel percorso di riflessione critica sui fatti di reato - concorso in omicidio con il padre, autore materiale della morte del compagno della ex fidanzata dell'odierno istante - percorso che, pur progredito, appare incontrare ancora ostacoli.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 935/2025 - Ud. 26/06/2025 – deposito 01/07/2025

Va disposto il rigetto dell'istanza di detenzione domiciliare surrogatoria del differimento della pena nei confronti del condannato che, individuato in occasione di un sinistro stradale come destinatario dell'ordine di esecuzione da eseguire, a causa delle patologie sofferte e della grave limitazione nei movimenti conseguente al sinistro e all'intervento chirurgico, mancando di una idonea collocazione intramuraria, veniva provvisoriamente posto in detenzione domiciliare presso l'abitazione della ex moglie, dalla quale si allontanava senza farvi ritorno. Il descritto allontanamento si appalesa incompatibile con la prosecuzione della misura, essendosi l'interessato sottratto alla stessa, per altro impedendo qualsiasi ulteriore verifica circa le sue attuali condizioni di salute.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 905/2025 - Ud. 22/05/2025 – deposito 25/06/2025

Non emergono specifici motivi per precludere a due fratelli, entrambi ristretti in regime di cui all'art. 41-*bis* o.p., un colloquio telefonico di brevissima durata e da effettuarsi con le opportune prescrizioni, tra le quali l'ascolto diretto della conversazione, sì da interrompere immediatamente la stessa in presenza di ambiguità o di ragioni di sospetto. (Nel caso di specie il Magistrato di sorveglianza accoglieva il reclamo del detenuto avverso il diniego dell'Amministrazione di effettuare il colloquio rimarcando la prevalenza dell'interesse familiare a fronte delle esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, tenuto conto che il legislatore non ha escluso per i detenuti in tale regime la possibilità di colloqui visivi con i familiari - di cui la corrispondenza telefonica è un naturale surrogato - da svolgersi con le necessarie prescrizioni e cautele. Il DAP censurava con reclamo tale provvedimento sulla base del parere negativo sulla richiesta di colloquio espresso dalla DDA competente, che richiamava la rilevanza criminale del detenuto, figura apicale di un clan camorristico. Il Tribunale di Sorveglianza non ha ravvisato, tuttavia, concreti e specifici elementi ostativi al colloquio.)

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 875/2025 - Ud. 22/05/2025 – deposito 19/06/2025

Le condizioni di salute del figlio, riconosciuto disabile grave ex art. 3 comma 3, l. 104/1992, giustificano la concessione all'istante - in regime di 41-*bis* - di un permesso di tre ore per far visita allo stesso, anche in assenza di aggravamento del quadro di salute del medesimo, dovendosi valutare caso per caso l'interesse del portatore di handicap, lo spessore del rapporto con il congiunto detenuto, la frequenza

e la fruttuosità delle visite e le esigenze di sicurezza. Le pur sussistenti esigenze di sicurezza possono essere adeguatamente soddisfatte con l'impiego della scorta e delle ulteriori cautele che l'Amministrazione Penitenziaria riterrà di adottare per l'esecuzione del permesso, nonchè con la prescrizione del divieto assoluto di contatti dell'istante con familiari o terzi che non siano il figlio e la madre del medesimo. (Il Magistrato di Sorveglianza aveva respinto la richiesta tenuto conto che il condannato aveva fruito del beneficio appena tre mesi prima, ma il Tribunale di Sorveglianza, per i motivi sopra illustrati, ha accolto il reclamo dell'istante avverso detto diniego.)

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 876/2025 - Ud. 12/06/2025 - deposito 19/06/2025

Deve essere accolto il reclamo del condannato alla pena dell'ergastolo per omicidio e associazione diretta al traffico di sostanze stupefacenti, con concessione del permesso-premio richiesto, quando risulta accertata la sussistenza dei presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio tra cui la regolare condotta del detenuto, l'assenza di pericolosità sociale dello stesso, la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro a quali aggiungere quelli riguardanti la personalità del condannato e i suoi rapporti con gli ambienti del crimine organizzato.

Nel caso di specie il condannato mostrava da lungo tempo un adeguamento alle regole interne, una correttezza congrua con gli operatori e adeguati rapporti civili con gli altri detenuti nonché si mostrava partecipativo alle attività trattamentali, dimostrando senso di responsabilità nello svolgimento dei suoi compiti. Lo stesso svolgeva attività lavorativa interna, sia per sostenersi economicamente sia per aiutare la sua famiglia. Nessuna visione negativa veniva offerta in merito al concreto tenore di vita della famiglia che risultava congruo rispetto ai redditi conosciuti. Anche in merito all'adempimento delle obbligazioni civili veniva effettuato un non indifferente versamento di denaro con richiesta di remissione del debito.

Per tali ragioni il Tribunale valutava tali elementi a favore del condannato il quale, seppur in mancanza di collaborazione con la giustizia, offriva lo spaccato di un percorso personale di mutata consapevolezza e di analisi critica di devianza dal passato, dimostrando di apprezzare il valore fondante del lavoro, l'amore per la famiglia e l'ammissione di responsabilità, manifestando un'inversione rispetto alla trascorsa adesione alla sub-cultura delinquenziale.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

TENTATIVO

Tribunale di Perugia, sentenza n. 438/2025 - Ud. 03/07/2025 - deposito 09/07/2025

In ordine al delitto di tentato omicidio non può essere riconosciuta la desistenza volontaria dell'imputato quando vi è già stata l'attivazione del meccanismo causale capace di produrre - salvo l'intervento di fattori esterni non dominabili e non dominati dall'imputato - l'evento. Nel caso di specie, difatti, l'azione compiuta fino alla chiamata del vicino era già sufficiente da sola ad innescare il decorso causale idoneo a provocare la morte della vittima. Parimenti, nel caso di cui trattasi, non è rinvenibile neanche l'attenuante del recesso attivo, in quanto l'evento morte non è stato impedito dalla sola chiamata al numero di emergenza fatta dal vicino di casa a cui l'imputato si è rivolto, ma anche dalla chiamata effettuata dal cognato della persona offesa - allertato dalla nipote con il telefono della madre - nonché da quella posta in essere dalla cugina della figlia della vittima. In aggiunta, l'essersi rivolto al vicino quando riteneva di aver già consumato il delitto è indice della mancata volontà dell'imputato di impedire l'evento, comportando così il mancato riscontro dell'attenuante menzionata.

Inoltre, l'errore in cui è incorso l'imputato nella fase esecutiva dell'azione rivolta contro la moglie, cagionando anche un evento diverso da quello voluto, ovvero sia le lesioni alle gambe della figlia minore, comportano il riconoscimento della cd. *aberratio delicti* plurioffensiva, così come disciplinata dall'art. 83, comma 2, c.p., anche quando il reato voluto è rimasto allo stadio del tentativo, in quanto la locuzione "evento" è atta ad includere tanto l'evento di danno che quello di pericolo, come nel caso del tentativo arrivato al suo compimento.

In particolare, i fatti di cui trattasi venivano ammessi dallo stesso imputato in modo pienamente coerente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai terzi ed i dettagli venivano ricostruiti anche grazie ai filmati acquisiti, all'esame dello stato dei luoghi e alle prove scientifiche raccolte.

Ebbene, nel caso in esame, l'accoltellamento posto in essere dall'imputato nei confronti della moglie, considerati i plurimi e convergenti elementi - l'arma utilizzata, il numero di colpi inferti e la loro profondità, le zone del corpo attinte, la condizione di minorata difesa in cui si trovava la vittima, nonché l'entità e la durata delle cure prestate alla stessa - erano idonei, dal punto di vista oggettivo, a cagionare l'evento morte.

Per quanto concerne la direzione non equivoca degli atti, il Tribunale rilevava che questi ultimi sono univoci quando, considerati in sé medesimi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rilevano secondo le regole di comune esperienza l'intenzione dell'agente di commettere un determinato delitto. Nel caso occorso la direzione degli atti compiuti non aveva margini di equivocità, essendo quella di offendere l'incolumità fisica della persona.

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Perugia, sentenza n. 569/2024 - Ud. 09/06/2025 - deposito 08/07/2025

Non può pervenirsi alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori allorquando alla luce del materiale probatorio in atti non emerge una condotta maltrattante dell'imputato nei confronti della persona offesa ma soltanto diversi episodi di aggressività fisica e discussioni verbali della coppia senza alcun predominio di uno sull'altro ma anzi in posizione di sostanziale parità. Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l'imputato per i

delitti di cui agli artt. 572 c.p. e 612 *bis* c.p. sulla base delle dichiarazioni della persona offesa giudicate non idonee a ritenere provati i reati contestati nonché di altri riscontri testimoniali relativi agli episodi contestati. In particolare, la persona offesa riferiva delle continue liti della coppia, reciproche le quali sfociavano spesso anche in aggressioni fisiche e verbali e che entrambi facessero frequente uso di sostanze stupefacenti e di alcool, elementi questi che potevano anche aver deformato i ricordi della donna, la quale aveva modificato quanto inizialmente dichiarato. Pertanto anche le foto dei lividi presenti sul corpo della vittima, considerato che la stessa riferiva di aggressioni fisiche reciproche, potevano ben ricondursi a tentativi di difesa dell'imputato o a reazioni sporadiche di esasperazione atteso che non era mai emerso un atteggiamento di prevaricazione di quest'ultimo nei confronti della compagna e che anche le dichiarazioni dei testimoni riguardo ai fatti di aggressione narrati erano contraddittorie e non idonee a dipanare i dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato stesso.

Tribunale di Perugia, sentenza n. 1124/2024 - Ud. 15/05/2024 - deposito 13/08/2024

In ordine al delitto di atti persecutori, le condotte reiterate poste in essere dall'imputato consistite in ripetuti, assillanti e martellanti contatti telefonici, anche a mezzo email e WhatsApp - persino successivamente all'applicazione nei confronti dello stesso del divieto di comunicazione verso tutti i componenti del nucleo familiare e con qualsiasi mezzo - l'invio di missive mediante posta ordinaria, le condotte reiterate di appostamento - persino presso l'istituto scolastico frequentato dalla minore nonché presso il luogo di lavoro della madre - sono idonee a cagionare alla persona offesa un perdurante e grave stato d'ansia e paura, ingenerando al contempo nella stessa un fondato timore per la propria incolumità e quella dei componenti del proprio nucleo familiare.

Condotte risultate idonee a costringere la vittima anche ad alterare significativamente le proprie abitudini di vita, in particolare pretendendo ed ottenendo la continua protezione da parte di parenti o amici per uscire di casa o in occasione degli ingressi e delle uscite da scuola, costringendola oltretutto ad adottare innumerevoli strategie - chiusura di tutti i profili social, cambio del numero di telefono, riduzione al minimo di qualsiasi socialità - al fine di evitare i continui tentativi di contatto da parte dell'imputato.

Nel caso di cui trattasi, il Tribunale riteneva correttamente contestate e pienamente provate le condotte delittuose idonee ad integrare in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, la fattispecie criminosa di cui all'art. 612-*bis* c.p. In particolare, la prova di tali condotte veniva ricavata, innanzitutto, dalle dichiarazioni, assolutamente circostanziate, precise e concordanti rese dalla persona offesa.

Difatti, come statuito dalla Suprema Corte "la deposizione della persona offesa dal reato, ancorché costituitasi parte civile, può essere, anche da sola, assunta come fonte di prova ove venga sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva in considerazione degli interessi di cui tale soggetto è normalmente portatore, non richiedendosi necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità".

Ulteriore conferma della credibilità della vittima - comprovante la volontà della stessa di non aggravare la posizione processuale dell'imputato, lontana da qualsivoglia intento calunniatorio - veniva riscontrata nel contenuto delle conversazioni intercorse tra la minore e l'imputato e prodotte da quest'ultimo nel corso del giudizio. Nel dettaglio, infatti, nonostante il contenuto di tali messaggi evidenziava l'obiettiva non veridicità di alcune circostanze riferite dalla persona offesa nel corso della propria deposizione, quest'ultima non esitava ad attestare la corrispondenza al vero della "raccolta integrale" di messaggi confezionata da parte dell'imputato, con ciò "ripristinando" la integrale veridicità della propria versione, consentendo così la puntuale ricostruzione della vicenda in esame. Il Giudice, in ossequio al principio di diritto sancito dalla Suprema Corte, evidenziava che dalla falsità di alcuni passaggi del contenuto della deposizione testimoniale non può essere dedotta, *sic e simpliciter*, l'integrale inattendibilità della

stessa, allorquando - come nel caso in oggetto - le restanti porzioni del narrato vengano giudicate veritiere da parte del Tribunale alla stregua dei riscontri offerti dal restante compendio probatorio disponibile.

Ebbene, anche il contenuto delle restanti deposizioni testimoniali - tanto quella del padre della minore, nonché degli insegnanti della persona offesa, quanto quella degli agenti di polizia penitenziaria, tutti testimoni con ogni evidenza attendibili in ragione della radicale assenza di qualsivoglia interesse personale nella vicenda di cui trattasi - riscontravano con nettezza, unitamente agli innumerevoli documenti acquisiti al fascicolo processuale di indiscutibile rilevanza ai fini del decidere, il narrato della persona offesa in relazione alle porzioni di esso maggiormente significative ai fini della verifica circa la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori.

Per tali ragioni il Tribunale riteneva l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p. e lo condannava alla pena detentiva di anni due e mesi uno di reclusione, sostituita con la pena della detenzione domiciliare con durata pari alla pena principale. Al contrario assolveva lo stesso dal reato di cui all'art. 387-*bis* c.p. per mancanza o comunque per insufficienza e contraddittorietà della prova circa la sussistenza del fatto.

Tale pronuncia è stata recentemente confermata in appello con sentenza le cui motivazioni sono in corso di deposito.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 37/2025, Ud. 18/09/2024, Dep. 29/05/2025

In tema di risarcimento del danno cagionato all'Ente Locale e derivante dalla tardiva esecuzione di un provvedimento giudiziale, deve essere rigettata la domanda della Procura Regionale quando il dovere di tempestiva attivazione, unitamente alle disfunzioni organizzative, non risultano ascrivibili alla Responsabile dell'Area Amministrativa - non ancora in carica all'epoca del fatto - non risultando, pertanto, adeguatamente comprovato il presunto nesso di causalità tra le condotte censurate e il danno integrato dai costi della procedura di pignoramento, nonché la colpa grave della convenuta.

Nel caso di specie, il privato domandava il risarcimento dei danni riportati dall'autovettura di proprietà allorquando, nell'entrare nei parcheggi siti in un corso della città, urtava una delle sfere metalliche poste lungo la via, costituenti un ipotetico pericolo occulto per la viabilità stradale. Condannato il Comune al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, la Procura Regionale conveniva in giudizio la Responsabile dell'Area Amministrativa per sentirla condannare al pagamento dei danni provocati al bilancio comunale a causa dei maggiori esborsi derivanti dai ritardi nel pagamento del risarcimento dei danni provocati a seguito del sinistro stradale.

Ebbene, riteneva il Collegio che la circostanza dell'avvenuta notificazione della sentenza - nonché del primo atto di precetto - non poteva costituire un idoneo riferimento oggettivo per l'addebito di condotte omissive alla Responsabile dell'Area Amministrativa, assumente l'incarico due mesi dopo la notificazione in oggetto. Parimenti non poteva imputarsi alla predetta la conoscenza della circostanza della pendenza della singola e specifica pratica, aspetto ascrivibile a chi, preposto precedentemente allo specifico Servizio, neppure forniva alla medesima indicazioni in ordine al fatto nuovo rappresentato dalla rinuncia al primo atto di precetto. In aggiunta riscontrava la Corte che la convocazione del Consiglio comunale non si sarebbe potuta effettuare prima dell'approvazione, da parte della Giunta, delle variazioni di bilancio da portare in discussione nella sede consiliare con la conseguenza che, la sola esigenza della "urgenza" del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza, non avrebbe potuto incidere concretamente sulla decisione, non spettante alla convenuta, del giorno nel quale fissare la peculiare adunanza consiliare.

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 31/2025, Ud. 18/09/2024 - Dep. 20/05/2025

Si configura un danno erariale nei confronti della convenuta, titolare di una azienda agricola, che presenti indebitamente istanze di contribuzione all'agricoltura ai fini dell'ottenimento delle contribuzioni pubbliche ai sensi della normativa eurounitaria e nazionale nonostante ella non sia più titolare dei fondi agricoli a seguito di risoluzione del contratto di compravendita con patto di riservato dominio per inadempimento. Nel caso di specie la Corte dei Conti condannava la convenuta al risarcimento del danno erariale per aver presentato istanze di ammissione a contributi eurounitari e nazionali per le imprese agricole e aver quindi percepito finanziamenti a fondo perduto a lei non spettanti perché non più proprietaria dei terreni a seguito della perdita del titolo giuridico di proprietà degli stessi sulla base della sentenza di risoluzione contrattuale del Tribunale di Roma, non essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto dei terreni. I Giudici Contabili ravvisavano la sussistenza sotto il piano oggettivo del nesso di causalità tra la condotta censurata e il presunto danno ossia l'aver indebitamente prodotto istanze di contribuzione, nonostante tutti i terreni agricoli non risultassero più nella titolarità dell'impresa individuale di cui la convenuta era titolare. Di converso, sul piano soggettivo,

ritenevano integrato il dolo della convenuta soltanto successivamente alla pronuncia della sentenza del Tribunale di risoluzione del contratto, non potendosi configurare un occultamento doloso sebbene il mancato versamento delle rate di acquisto del terreno fosse avvenuto in epoca precedente alla emissione della sentenza che aveva accertato il suo inadempimento contrattuale.

FOCUS: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – PRIMA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro l’amministrazione della giustizia. In particolare, con riguardo al reato di falsa testimonianza nel procedimento davanti al Giudice di Pace, alla condanna dell’imputato che invii una missiva alla vittima incolpandola falsamente di un reato per il delitto di calunnia e alla insussistenza del delitto di calunnia quando l’imputato rappresenti nella denuncia querela alcune circostanze rispondenti a verità; al delitto di oltraggio a un magistrato in udienza nei casi in cui l’imputato rivolga al P.M. presente in udienza frasi ingiuriose; all’assoluzione dell’imputato per il delitto di favoreggiamento personale nei casi in cui le informazioni fornite all’indagato siano informazioni fuorvianti e non idonee a fornire allo stesso un aiuto nella elusione delle investigazioni; alla insussistenza del delitto di falsa testimonianza nelle ipotesi in cui manchi la certezza che il testimone abbia dolosamente rilasciato dichiarazioni non veritiere all’Autorità giudiziaria; alla punibilità dell’imputato per il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni il quale al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro, usi violenza o minaccia in danno della vittima, ritenendosi creditore della somma di alcune centinaia di euro da lui vantata nei confronti del compagno di quest’ultima; al delitto di cui all’art. 391 *ter* c.p.; alla non integrazione del delitto di cui all’art. 388 c.p. per mancanza dell’elemento soggettivo; alla responsabilità dell’imputato per il delitto di patrocinio o consulenza infedele.

Con riguardo al **reato di falsa testimonianza nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 274 - ud. 08/03/2022 - deposito 26/05/2022](#) in cui la Corte di Appello ha condannato l’imputata, cittadina straniera, perchè, dopo avere reso ai carabinieri e ai medici che l’avevano soccorsa nell’immediatezza del sinistro stradale la medesima versione dei fatti, chiamata a testimoniare nel procedimento avanti al Giudice di Pace instaurato nei confronti dell’ex compagno per guida in stato di alterazione psicofisica, forniva una versione del tutto diversa dell’accaduto e non veritiera poiché incompatibile con le lesioni refertate in ospedale e con la ricostruzione dell’episodio operata dai Carabinieri nel procedimento avanti al Giudice di Pace nonché con le testimonianze dei medici escussi in primo grado;

Con riferimento alla **condanna dell’imputato per il delitto di calunnia** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 594/2022 - ud. 24/05/2022 - deposito 16/08/2022](#) in cui il Collegio ha statuito che risponde del delitto di cui all’art. 368 c.p. l’imputato che invii una missiva all’indirizzo di un magistrato accusandolo falsamente di aver condotto l’interrogatorio su sua delega e di avergli estorto dichiarazioni con minacce riguardanti il suo *status libertatis*, nonché di averlo convinto a rendere false dichiarazioni con promesse di vantaggi; viceversa la [Corte di Appello con sentenza n. 1112/2022, Ud. 18 ottobre 2022 - deposito 11 gennaio 2023](#) ha affermato che non integra il delitto di calunnia la condotta dell’imputato che nella denuncia-querela rappresenti alcune circostanze rispondenti a verità - o quantomeno di dubbia ricostruzione mentre quelle rappresentate non costituiscano alcuna fattispecie di reato ascrivibili;

In merito al **delitto di oltraggio a un magistrato in udienza** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 24/2023 - Ud. 16/01/2023 - deposito 30/03/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 343 c.p. allorché l'imputato anche se in videoconferenza pronunci espressioni ingiuriose accompagnate da una gestualità emblematica nei confronti del P.M. presente in aula ed in grado di percepire l'offesa a lui rivolta;

Con riguardo **all'assoluzione dell'imputato per il delitto di favoreggiamento personale** nei casi in cui le informazioni fornite all'indagato siano informazioni fuorvianti e non idonee a fornire allo stesso un aiuto nella elusione delle investigazioni si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 230/2023, Ud. 07/03/2023 - deposito 17/05/2023](#) in cui il Collegio ha stabilito che non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta degli imputati che forniscano all'indagato informazioni fuorvianti ossia di aver riconosciuto dinanzi agli operatori di P.G. nell'indagato colui che gli aveva venduto la sostanza stupefacente, ma tale circostanza non era stata comunicata all'indagato stesso. La Corte pertanto desumeva che le informazioni comunicate all'indagato, nella loro "neutralità", lungi dall'assurgere al rango di aiuto nell'elusione delle investigazioni, potevano, al contrario, determinare nell'indagato un atteggiamento meno attento e, dunque, favorire il buon esito delle indagini;

In relazione alla **insussistenza del delitto di falsa testimonianza** nelle ipotesi in cui manchi la certezza che il testimone abbia dolosamente rilasciato dichiarazioni non veritiere all'Autorità giudiziaria si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 140/2023, Ud. 14/02/2023 - deposito 29/04/2023](#) in cui la Corte di Appello ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 372 c.p. in quanto poteva aver confuso le circostanze sulle quali era stato esaminato rilasciano dichiarazioni non corrispondenti al vero;

Quanto alla **punibilità dell'imputato per il delitto di tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni** il quale al fine di ottenere la restituzione di una somma di denaro, usi violenza o minaccia in danno della vittima, ritenendosi creditore della somma di alcune centinaia di euro da lui vantata nei confronti del compagno di quest'ultima si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 967/2023 - Ud. 17/11/2023 - deposito 05/12/2023](#) in cui i Giudici di Appello hanno confermato la condanna dell'imputato che recatosi nel negozio in cui lavorava la persona offesa, l'aveva aggredita al fine di riavere indietro del denaro che egli aveva dato all'ex compagno di quest'ultima e che non gli era stato restituito; così come si veda - [Corte d'Appello, sentenza n. 162/2024 - Ud. 27/02/2024 - deposito 21/03/2024](#) in cui i Giudici di Appello confermavano la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 393 c.p. ritenendo integrata la condotta delittuosa nell'ipotesi in abbia chiesto alla persona offesa il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo della restituzione di un bene illecitamente sottrattole in quanto, tale richiesta, ponendosi in contrasto con l'obbligo giuridico di restituirlo, prospetta un male ingiusto che influisce sulla libertà di determinazione del soggetto passivo;

In merito al **delitto di cui all'art. 391 ter c.p.** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 992/2023 - Ud. 21/11/2023 - deposito 19/02/2024](#) in cui la Corte di Appello ha condannato l'imputato che nel corso di una perquisizione della cella ove era ristretto, venga trovato in possesso di un cellulare occultato all'interno di un porta tabacco non assumendo rilevanza la motivazione data dallo stesso secondo cui nel periodo di pandemia egli non poteva effettuare colloquio con i propri familiari che si trovavano in Calabria, in quanto l'introduzione all'interno di un istituto carcerario di un "microtelefono" denota propensione a delinquere e capacità criminale non comune, nonchè contatti illeciti con soggetti esterni al carcere;

Con riferimento alla **non integrazione del delitto di cui all'art. 388 c.p.** per mancanza dell'elemento soggettivo; si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 69/2024 - Ud. 06/02/2024 - deposito 02/05/2024](#) in cui il Collegio ha affermato l'insussistenza del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nel caso in cui la condotta dell'imputato sia caratterizzata da buona fede nell'interpretare, anche con l'ausilio dei propri legali, il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;

In merito alla **responsabilità dell'imputato per il delitto di patrocinio o consulenza infedele** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 74/2024 - Ud. 06/02/2024 - deposito 30/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno statuito che integra il reato di infedele patrocinio la condotta del difensore che, in violazione dei propri doveri professionali, arrechi nocimento all'assistito, non solo nelle more del procedimento, ma anche nell'ipotesi in cui la condotta sia posta in essere dopo l'irrevocabilità della sentenza.